

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 7

Anno 43

13 gennaio 2012

N. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 2023

Reg. (Ce) 1698/2005 - Approvazione programma operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario” e Programmi operativi specifici Misure 121, 123 Az. 1, 124

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 2023

Reg. (Ce) 1698/2005 - Approvazione programma operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" e Programmi operativi specifici Misure 121, 123 Az. 1, 124

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune;

- il Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 1974/2006, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007 - 2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche;

- il Regolamento (UE) della Commissione Europea n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna - Versione 6, nella formulazione allegata quale parte integrante alla deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011 - quale risultante dalle modificazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 - approvata con Comunicazione ARES (2011)816091 della Commissione Europea del 27 luglio 2011;

Richiamati inoltre i contenuti dell'Asse 1 definiti al Capitolo 5.3.1. del PSR;

Atteso che tra le nuove sfide "Health Check" è stato individuato quale obiettivo strategico della programmazione regionale, cui destinare gli aiuti supplementari dedicati ai settori prioritari riconosciuti dall'ordinamento comunitario, la "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" in funzione della prossima abolizione del regime di "quote" ed il conseguente ingresso delle imprese in un regime di libero mercato;

Dato atto che, per rispondere alla richiamata nuova sfida legata al settore lattiero-caseario è stata individuata preliminarmente la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";

Dato atto, altresì, che - in ragione dell'importanza che questo comparto riveste nel territorio regionale - il PSR dispone che agli interventi a valere sulla Misura 121 siano affiancate iniziative afferenti altre Misure dell'Asse 1 atte a supportare la ristrutturazione del settore lattiero-caseario di che trattasi, destinando risorse aggiuntive a quelle ordinarie alle stesse riservate;

Atteso, in particolare, che sono state individuate per gli interventi dedicati al tema le Misure 123, Azione 1 "Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato", 111, Azione 1 "Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali" e - per dare maggiore incisività all'intervento - le Misure 114 "Consulenza aziendale" e 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale", anch'esse a valere su risorse ordinarie;

Tenuto conto che l'approccio operativo in "modalità filiera" permette di attivare contestualmente le Misure/Azioni precedentemente individuate, favorendo sinergie, interventi coordinati ed aggregazioni fra i differenti soggetti che operano nell'ambito del comparto lattiero-caseario;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto ad approvare il Programma Operativo "Progetti di Filiera Settore lattiero-caseario" nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre, necessario approvare specifici Programmi Operativi delle suddette Misure 121, 123, Azione 1 e 124, nella formulazione di cui rispettivamente agli Allegati 2, 3 e 4, parti integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che l'approccio operativo in "modalità filiera" prevede una gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale e che pertanto i suddetti Programmi Operativi allegati alla presente deliberazione costituiscono al contempo avvisi pubblici per la presentazione delle istanze d'aiuto;

Dato atto che per quanto attiene gli interventi a valere sulle Misure 111, Azione 1, e 114 si rinvia alle disposizioni approvate con deliberazione n. 1699 del 21 novembre 2011 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 111 - Azione 1 - e Misura 114. Aggiornamento dell'Avviso pubblico valido per tutto il territorio regionale ed ulteriori disposizioni", fermo restando le specifiche tempistiche e modalità procedurali previste nel Programma Operativo "Progetti di Filiera" settore lattiero-caseario approvato con la presente deliberazione;

Valutato, infine, opportuno stabilire, in funzione della più efficiente gestione del procedimento amministrativo, che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nei Programmi Operativi oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi,
delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare il Programma Operativo "Progetti di Filiera Settore lattiero-caseario" nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare, altresì, gli specifici Programmi Operativi della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole settore lattiero-caseario", Misura 123 Azione 1 "Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato settore lattiero-caseario" e Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale settore lattiero-caseario", di cui agli Allegati 2, 3 e 4, parte integranti e sostanziali della presente deliberazione;

4) di rinviare, per quanto attiene gli interventi a valere sulle Misure 111, Azione 1, e 114, alle disposizioni approvate con

deliberazione n. 1699 del 21 novembre 2011 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 111 - Azione 1 - e Misura 114. Aggiornamento dell'Avviso pubblico valido per tutto il territorio regionale ed ulteriori disposizioni", fermo restando le specifiche tempistiche e modalità procedurali previste nel Programma Operativo "Progetti di Filiera Settore lattiero-caseario" approvato con la presente deliberazione;

5) di dare atto che i Programmi Operativi di cui al precedente punto 3) costituiscono al contempo avvisi pubblici per la presentazione di istanze d'aiuto;

6) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nei Programmi Operativi oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato parte integrante - 1

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

***ASSE 1 “MIGLIORAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO E
FORESTALE”***

PROGRAMMA OPERATIVO D’ASSE

PROGETTI DI FILIERA Settore lattiero-caseario

Premessa

Il presente Programma Operativo fissa i criteri per il finanziamento di progetti da realizzare in modalità “filiera” nell’ambito del settore lattiero-caseario, latte bovino.

1. Riferimenti Normativi

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Titolo III, Capo I, art. 16 bis
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Titolo IV, Capo I:
 - Sezione 1, articolo 20, lettera a): i) ;
 - Sezione 1, articolo 20 lettera b): i), iii), iv);
 - Sottosezione 1, articoli 21;
 - Sottosezione 2, articoli 26, 28 e 29;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005, Allegato II;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 65/2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007 (di seguito P.S.R.), come modificato nella formulazione da ultimo approvata con comunicazione ARES (2011) 816091 della Commissione Europea del 27 luglio 2011.

2. Finalità e collegamento con le strategie dell’Asse

La Regione Emilia-Romagna ha individuato nel P.S.R. 2007-2013 - Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” - strategie e obiettivi volti ad accrescere la competitività delle imprese attraverso l’integrazione tra i vari soggetti operanti in un contesto di filiera, mirando al rafforzamento della componente agricola, all’aumento della distintività delle produzioni, al sostegno all’internazionalizzazione, mantenendo la coesione e l’integrazione dei sistemi socio-economici territoriali, salvaguardando le risorse ambientali, valorizzando la multifunzionalità dell’impresa agricola e il suo ruolo di servizio in materia di promozione e tutela dell’ambiente e del territorio.

L'utilizzo della metodologia operativa “approccio di filiera” risponde pertanto pienamente al soddisfacimento della sfida Health Check “Ristrutturazione del settore

lattiero-caseario”, in funzione della prossima abolizione del regime di “quote” ed il conseguente ingresso del settore in un contesto di libero mercato.

A tal fine alle risorse specificatamente destinate alla suddetta sfida - a valere sulla Misura 121 - sono state destinate ulteriori risorse a valere su altre Misure dell’Asse 1 mediante l’incremento delle risorse “ordinarie”. In questo modo si intende sostenere in maniera più incisiva processi di riorganizzazione e stimolare, al contempo, l’aggregazione dei produttori, presupposto fondamentale per il sostegno della competitività delle imprese e la creazione di migliori relazioni di mercato.

3. Dotazione finanziaria

Le risorse pubbliche complessivamente attribuite ai progetti di filiera del settore lattiero-caseario latte bovino ammontano ad Euro 19.786.299,00 - comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale - e sono suddivise fra le singole Misure/Azioni dell’Asse 1 del P.S.R., come rappresentato nella tabella che segue:

Codice Misura	Denominazione misura	Spesa pubblica €
111	Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali”	200.000,00
114	Consulenza aziendale	100.000,00
121	Ammodernamento delle aziende agricole	12.486.299,00
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 “Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato”	6.000.000,00
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale	1.000.000,00
TOTALE		19.786.299,00

E’ ammessa la compensazione a livello di dotazioni finanziarie attribuite fra la Misura 111 Azione 1 e la Misura 114.

4. Ambito territoriale

Gli interventi riferiti a misure ad investimento compresi in un “progetto di filiera” devono essere realizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna. Nel caso di interventi immateriali (es.: formazione e ricerca pre-competitiva) l’ammissibilità ad aiuto è in funzione della sede legale del soggetto richiedente e/o della ricaduta dell’operazione a livello di tessuto agricolo regionale come definita nelle specifiche schede di Misura e successivi documenti attuativi.

Il “progetto di filiera” può peraltro avere valenza sovra-regionale, fermo restando che potranno essere finanziate ai sensi del presente Programma Operativo le sole operazioni riconducibili al territorio regionale come sopra indicato.

5. Definizioni

La filiera è individuata come insieme di attività che concorrono alla produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base fino alla vendita al consumatore finale.

A livello operativo, la suddetta definizione si traduce nell'insieme delle fasi che vanno dalla produzione fino alla commercializzazione finale del latte e dei suoi derivati, da cui discende un approccio operativo che utilizza più Misure dell'Asse ed aggrega più soggetti beneficiari. In qualsiasi "progetto di filiera" possono essere inoltre coinvolti – quali "beneficiari indiretti" – anche soggetti che si inseriscono trasversalmente nell'organizzazione.

Per **progetto di filiera** si intende l'insieme coordinato ed organico di operazioni/interventi riferibili a più Misure/Azioni dell'Asse 1 del P.S.R. - quali specificate nel successivo paragrafo 6 - alle quali un'aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera lattiero-caseario, latte bovino, concorre attraverso un approccio integrato promosso da un soggetto promotore/capofila.

Il "progetto di filiera" presuppone la sottoscrizione di un apposito **accordo** cui partecipano una pluralità di soggetti collegati tra loro da vincoli di carattere contrattuale e nel quale vengono regolati obblighi e responsabilità reciproche.

Si definisce **beneficiario diretto** un soggetto impegnato nella realizzazione di specifiche operazioni/interventi e che conseguentemente aderisce ad una o più Misure dell'Asse.

Si definisce **beneficiario indiretto** un soggetto che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del "progetto di filiera" pur non aderendo a nessuna Misura/Azione dell'Asse. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole Misure/Azioni (es. imprenditori agricoli di altre regioni, operatori della distribuzione, imprese che forniscono servizi a supporto della filiera). I "beneficiari indiretti" - per essere riconosciuti tali - hanno l'onere di sottoscrivere l'accordo di filiera e possono partecipare a più "progetti di filiera".

L'approccio operativo di filiera presuppone pertanto:

- **un accordo** sottoscritto fra soggetti operanti nell'ambito della filiera ("beneficiari diretti" e "beneficiari indiretti"), che individua il soggetto promotore/capofila, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche;
- **un progetto** finalizzato al raggiungimento di obiettivi specifici e misurabili - costituito da un insieme di operazioni/interventi, in cui sono individuati i "beneficiari diretti" e le azioni che ciascuno di essi intende realizzare.

Elementi dell'accordo

L'accordo costituisce, a tutti gli effetti, un legame contrattuale fra i vari soggetti che vi partecipano e si traduce in una scrittura privata debitamente sottoscritta da tutte le parti. In esso devono essere obbligatoriamente esplicitati, pena l'inammissibilità:

- i soggetti partecipanti all'accordo distinguendo i "beneficiari diretti" ed i "beneficiari indiretti";
- le finalità, l'oggetto e le operazioni/interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del "progetto di filiera";
- il soggetto promotore/capofila ed i compiti affidati;
- i quantitativi complessivi di prodotto/i (materia prima) cui l'accordo è riferito e quelli forniti dalle imprese agricole di produzione che sottoscrivono l'accordo;
- i quantitativi complessivi del/i prodotto/i finito/i cui l'accordo è riferito;
- i rapporti, gli impegni e le responsabilità reciproche, a livello di realizzazione delle singole operazioni/interventi e del progetto di filiera nel suo complesso;
- la disciplina delle modalità di reperimento della materia prima (conferimento o acquisto/cessione) e, **se sussistono**, delle successive fasi di passaggio del prodotto fra imprese di trasformazione/commercializzazione ed imprese di distribuzione;
- la durata dell'accordo, che deve comunque garantire una copertura fino al terzo anno successivo al completamento del progetto di filiera cui è preordinato.

L'accordo è stipulato fra imprese che agiscono in successivi anelli della filiera e deve essere obbligatoriamente sottoscritto da soggetti che operano nella fase di produzione primaria (imprese agricole) e da soggetti che operano nella connessa fase della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, quali indicati nell'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

All'accordo possono partecipare sia beneficiari diretti - soggetti impegnati nella realizzazione di specifiche operazioni/interventi - sia soggetti coinvolti indirettamente (beneficiari indiretti), che possono ricevere ugualmente un vantaggio dall'iniziativa o dimostrare la completezza della filiera.

La materia prima quantificata nell'accordo di filiera deve essere reperita per almeno il 75% annuo del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione partecipanti, attraverso conferimenti o acquisti/cessioni risultanti dal medesimo accordo.

Le imprese agricole di produzione partecipanti devono impegnarsi a conferire ovvero a cedere almeno il 20% della propria produzione media annua di materia prima (latte) considerata nell'accordo. Nel caso di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1

comma 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni detto quantitativo è riferito al prodotto finito ceduto ai fini della successiva commercializzazione.

L'accordo può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali in particolare l'eventuale commercializzazione/distribuzione del prodotto finito, la sussistenza di garanzie, anche di tipo economico, le clausole di recesso, le clausole di subentro, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'accordo stesso.

L'efficacia dell'accordo e di tutte le clausole in esso contenute decorre dalla data di sottoscrizione. Resta ferma la facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo in caso di mancato finanziamento del progetto di filiera a condizione che tale prerogativa sia espressamente prevista nell'accordo stesso.

Nell'Allegato A) al presente Programma Operativo si fornisce una traccia per la predisposizione dell'accordo.

Elementi obbligatori del progetto di filiera

Il progetto di filiera – ferme restando le ulteriori disposizioni individuate nei successivi paragrafi - deve:

- svilupparsi nell'ambito della filiera lattiero-casearia, latte bovino distinta nei seguenti comparti produttivi:

Comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino)
Comparto latte alimentare e latticini freschi

- essere finalizzato al raggiungimento di uno o più dei fabbisogni specifici individuati a livello di P.S.R., nell'ambito della sfida Health Check "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario", sviluppati al successivo paragrafo 11;
- dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale ed in termini di distribuzione del reddito;
- prevedere il coinvolgimento di più fasi fra loro direttamente connesse che implicano la partecipazione di differenti soggetti economici;
- quantificare il ritorno economico per le imprese agricole di produzione coinvolte;
- prevedere una quota minima di benefici diretti a favore delle imprese agricole di produzione, intesa come aiuti diretti fruibili dalle imprese stesse in funzione della loro adesione a una o più Misure/Azioni e quantificata attraverso il calcolo della

quota percentuale di spesa ammissibile in relazione alla spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera;

- avere una dimensione di spesa complessiva superiore ad una soglia minima quale di seguito definita.

6. Misure attivate

Il progetto di filiera può utilizzare le seguenti Misure/Azioni dell'Asse 1 del P.S.R.:

Misura	Denominazione
111	Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali”
114	Consulenza aziendale
121	Ammodernamento delle aziende agricole
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato”
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare nonché nel settore forestale

E' escluso l'utilizzo di qualsiasi altra Misura/Azione dell'Asse.

Si specifica inoltre che un progetto di filiera può comprendere una sola iniziativa afferente la Misura 124.

I documenti attuativi della Misura 121, Misura 123 Azione 1, Misura 124 sono contenuti rispettivamente negli Allegati 2, 3 e 4 approvati contestualmente al presente Programma Operativo.

Per la Misura 111 Azione 1 e 114 si fa riferimento al Programma Operativo di cui alla deliberazione n. 1699 del 21 novembre 2011, fermo restando le tempistiche e le modalità procedurali specifiche disposte dal presente Programma Operativo.

7. Soggetto promotore/capofila

Il promotore/capofila di un progetto di filiera è un soggetto economico che rappresenta o raggruppa più operatori della filiera e detiene il prodotto in almeno una delle differenti fasi.

Il promotore/capofila deve promuovere la realizzazione di interventi coinvolgenti più soggetti del comparto lattiero-caseario, ai fini di una strategia di sviluppo comune.

Il ruolo di promotore/capofila può essere riconosciuto in capo ad un soggetto rientrante in una delle seguenti tipologie:

- a) al rappresentante legale di un soggetto giuridico che - in comune fra più operatori ed in relazione all'atto costitutivo ed alla disciplina statutaria - svolge un'attività economica di trasformazione e/o commercializzazione e la cui base societaria sia rappresentata in forma prevalente dalla componente agricola (imprese di produzione singole o associate). Ci si riferisce, ad esempio, alle organizzazioni di produttori, alle società cooperative agricole e loro consorzi, alle società consortili, nonché ad altre forme giuridiche societarie con i predetti requisiti;
- b) al rappresentante legale di un soggetto economico individuato quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese individuali e/o collettive, appositamente costituito ai fini dell'accesso al presente Programma Operativo, attraverso il quale si integrano le diverse componenti agricola, di trasformazione e/o commercializzazione.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), pertanto - fermo restando il ruolo del promotore/capofila, che può essere o meno "beneficiario diretto" - gli altri "beneficiari diretti" devono far parte, in via diretta o attraverso l'organismo associativo cui partecipano, della compagine societaria del promotore/capofila. Resta inteso che - in assenza di tale condizione - si dovrà provvedere con le modalità di cui alla lettera b) che richiede la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Nell'ambito del presente Programma Operativo un singolo soggetto può svolgere il ruolo di promotore/capofila per un unico progetto di filiera.

Il promotore/capofila - che può non essere "beneficiario diretto" di una specifica Misura/Azione - provvede alla predisposizione dello schema di accordo di filiera, alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei "beneficiari diretti" e dei "beneficiari indiretti", alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del progetto di filiera, della domanda e dei relativi allegati in nome e per conto dei "beneficiari diretti" partecipanti all'accordo, al coordinamento generale delle attività ed all'interlocuzione con l'Amministrazione per le diverse fasi dell'iter istruttorio fino all'accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto, nonché agli adempimenti formali connessi.

Il ruolo di soggetto promotore/capofila del "progetto di filiera", ai fini del presente Programma Operativo, è conferito attraverso uno specifico contratto di mandato con rappresentanza con diverso contenuto in relazione alle due diverse tipologie sopra indicate.

In particolare, per quanto concerne la tipologia a), si tratta di un mandato ad agire in nome e per conto dei soggetti "beneficiari diretti" dell'accordo di filiera nella forma di scrittura privata autenticata dal notaio che prevede il conferimento dei seguenti poteri:

- predisposizione dell'"accordo di filiera" e acquisizione delle sottoscrizioni da parte dei "beneficiari diretti" e dei "beneficiari indiretti";
- elaborazione e sottoscrizione del "progetto di filiera";

- presentazione e sottoscrizione della domanda relativa al “progetto di filiera” e di tutti i relativi allegati;
- rappresentanza dei “beneficiari diretti” nei rapporti con l’Amministrazione con riferimento al “progetto di filiera” in tutte le fasi dell’iter istruttorio e per tutti gli adempimenti legati ad eventuali atti e comunicazioni richieste dall’Amministrazione stessa o connessi all’attuazione del progetto medesimo come previsto dal Programma Operativo;
- espressione per iscritto dell’assenso al finanziamento parziale del progetto di filiera, ferma restando la realizzazione integrale del progetto medesimo anche per le operazioni/interventi non coperti da contributo pubblico;

nonché di ogni altro potere ritenuto necessario per l’efficace realizzazione del “progetto di filiera” e dell’accordo sotteso.

Per quanto attiene al promotore/capofila di cui alla tipologia b), il mandato con rappresentanza relativo ai poteri di agire in nome e per conto dei “beneficiari diretti” secondo i contenuti sopra indicati sarà parte dell’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo d’imprese nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio nel quale dovranno essere regolati i rapporti tra i soggetti componenti il raggruppamento medesimo.

Il promotore/capofila - fatte salve le specifiche responsabilità assunte nell’ambito dell’accordo ed attribuite dal mandato di rappresentanza - non risponde delle inadempienze e delle connesse sanzioni esclusivamente ascrivibili ai “beneficiari diretti” in relazione alle singole Misure/Azioni; resta ferma la responsabilità per le operazioni/interventi di cui il promotore/capofila sia “beneficiario diretto”. Ciascun “beneficiario diretto” conserva autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali, della riscossione del contributo spettante e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle operazioni/interventi di cui è titolare.

8. Soggetti beneficiari

Possono essere “beneficiari diretti” di Misure/Azioni rientranti in un “progetto di filiera” soggetti che possiedano al momento della domanda individuale i requisiti d’accesso e le condizioni di ammissibilità previsti per le singole Misure/Azioni per le quali è richiesto l’aiuto, quali esplicitati nei rispettivi Programmi Operativi relativi alle Misure/Azioni richiamate al precedente paragrafo 6 e risultino sottoscrittori dell’accordo.

Un singolo soggetto in qualità di “beneficiario diretto” può partecipare ad un unico “progetto di filiera” e può presentare una sola domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione.

9. Natura degli aiuti

Gli aiuti sono corrisposti quali contributi a copertura parziale dei costi sostenuti per la realizzazione delle singole operazioni/interventi che costituiscono il progetto di filiera, con le intensità definite nei singoli Programmi Operativi di Misura quali indicati al precedente paragrafo 6 e - per ciò che riguarda la Misura 121, la Misura 123 Azione 1, la Misura 124 - approvati contestualmente al presente Programma Operativo.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

10. Importi minimi e massimi

Al fine di consentire un'adeguata concentrazione funzionale degli interventi in rapporto alla disponibilità finanziaria, i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile ad aiuto del progetto di filiera sono fissati rispettivamente in 500.000,00 ed in 6.000.000,00 di Euro.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti di filiera il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità, inferiore ai valori minimi sopra indicati.

Il finanziamento di operazioni/interventi inseriti in un progetto di filiera che afferiscono alle singole Misure/Azioni può avvenire sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'attuazione delle stesse.

11. Finalità dei progetti di filiera

Il progetto di filiera dovrà essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire/rafforzare l'integrazione fra i diversi soggetti operanti nell'ambito della filiera;
- rafforzare l'aggregazione fra i produttori di base;
- migliorare concretamente le relazioni di mercato.

Si specifica inoltre che il sostegno attivato nell'ambito della sfida Health Check "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" individua - a livello di PSR - i seguenti fabbisogni prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto delle produzioni;
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

Ne consegue che i progetti di filiera dovranno essere incentrati su queste tematiche, che comportano - in particolare per le misure ad investimento - una classificazione puntuale dei singoli interventi/operazioni.

12. Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Per la tipologia degli interventi e le spese ammissibili, nonché per eventuali limiti e divieti relativi alle singole operazioni/interventi attuate nell'ambito dei progetti di filiera si rimanda ai documenti attuativi delle diverse Misure/Azioni, quali individuati al precedente paragrafo 6, e di seguito richiamati per ciò che riguarda gli aspetti essenziali.

Misura 121 investimenti ammissibili:

- interventi per la realizzazione, il miglioramento/potenziamento delle strutture zootecniche (stalle);
- interventi per la realizzazione/potenziamento di strutture e l'acquisizione di tecnologie finalizzate alla trasformazione del prodotto aziendale (in imprese di produzione di base che trasformino direttamente quale "attività connessa" almeno 10.000 q.li latte/anno);
- interventi per il miglioramento delle produzioni foraggere o di altre colture a destinazione zootecnica, purché connesse ad un totale reimpiego aziendale (es. macchine per fienagione, essiccatoi, strutture specifiche dedicate alla conservazione del prodotto, ecc.).

Gli interventi per il miglioramento delle produzioni foraggere o di altre colture a destinazione zootecnica possono essere attuati anche da aziende agricole di base - prive di attività zootecnica diretta - che conferiscono prevalentemente detti prodotti a stalle sociali cui sono associate.

Non sono ammissibili ulteriori tipologie di intervento ed in particolare interventi generici (es. trattori, magazzini macchine ed attrezzi ecc.) e/o non funzionali ad un processo innovativo aziendale.

Misura 123 sono ammissibili investimenti specifici in impianti di trasformazione, stagionatura, confezionamento - anche riferiti alla commercializzazione diretta - con specifica esclusione di interventi generici non funzionali ad un processo innovativo aziendale e/o riferiti a sottoprodotti.

Misure 111 Azione 1, 114 e 124 sono ammissibili operazioni che - in funzione della valutazione di merito - risultino coerenti con i fabbisogni riportati al paragrafo 11.

L'eleggibilità delle spese relative alle singole operazioni/interventi inserite in un progetto di filiera decorre dalla data di presentazione dell'istanza individuale riferita a ciascuna Misura/Azione, fatte salve specifiche deroghe disposte nei singoli Programmi Operativi o in documenti sovraordinati.

Le medesime operazioni/interventi non possono essere contemporaneamente oggetto di domande presentate nell'ambito di avvisi pubblici di competenza territoriale, legati alla modalità operativa "approccio individuale" e nell'ambito del presente Programma Operativo in modalità "filiera", pena la decadenza delle istanze presentate a valere su entrambe le modalità.

La suddetta prescrizione si estende a tutte le voci di spesa incluse nell'intervento/azione inserito nel progetto di filiera, pertanto si configura l'ipotesi di inammissibilità anche nel caso di sovrapposizione parziale.

13. Requisiti e condizioni di ammissibilità del progetto di filiera

Fermi restando il possesso da parte di ciascun soggetto "beneficiario diretto" dei requisiti d'accesso e l'ammissibilità della domanda riferita alla Misura/Azione per la quale è richiesto l'aiuto, nonché la sussistenza di quanto indicato ai precedenti paragrafi, il progetto di filiera nel suo complesso deve soddisfare i seguenti requisiti e condizioni, pena l'esclusione:

- rispetto della coerenza esterna: il progetto sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai singoli "beneficiari diretti" dovrà risultare conforme a quanto stabilito dalle normative comunitarie sullo sviluppo rurale e dalla specifica OCM, nonché a quanto stabilito nel P.S.R. 2007-2013;
- rispetto della coerenza interna: le diverse operazioni previste da ogni singolo soggetto "beneficiario diretto" dovranno essere coerenti e connesse con le specifiche tematiche ed i fabbisogni d'intervento individuati nell'ambito del progetto di filiera;
- presenza della fase di produzione di base e della connessa e successiva fase di trasformazione e/o commercializzazione;
- importo complessivo della spesa ammissibile per l'insieme delle operazioni/interventi previste in un progetto di filiera nel rispetto dell'importo minimo e massimo di cui al paragrafo 10;
- numero minimo di imprese agricole di produzione di base "beneficiari diretti", quale risulta per ciascun comparto dalla tabella di seguito riportata:

COMPARTI PRODUTTIVI	N. imprese
Comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino)	4
Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto latte alimentare e latticini freschi	8

Ai fini del presente parametro l'impresa agricola di produzione di base che aderisca a più Misure/Azioni verrà computata una volta soltanto.

In alternativa e su esplicita richiesta del soggetto promotore/capofila - con riferimento ai singoli comparti - il numero minimo di imprese agricole coinvolte quali “beneficiari diretti” può essere soddisfatto dal parametro riferito al numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, quale risulta dalla tabella che segue:

COMPARTI PRODUTTIVI	N. imprese	ULU
Comparto formaggi stagionati a Denominazione d’Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino)	3	15
Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto latte alimentare e latticini freschi	4	24

- peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti relativa alle operazioni/interventi afferenti la Misura 121 rispetto alla spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera pari almeno al 40%:
- peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti relativa alle operazioni/interventi afferenti la Misura 123 - Azione 1 - non superiore al 50% della spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera.
- utilizzo - attraverso specifiche domande di aiuto - di almeno due diverse Misure/Azioni fra quelle indicate al precedente paragrafo 6.

Oltre ai predetti requisiti e condizioni, è obbligatorio, pena l’esclusione del progetto, che la materia prima quantificata nel progetto di filiera sia reperita, attraverso conferimenti o acquisti/cessioni quali risultano dall’accordo di filiera, per almeno il 75% annuo del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione partecipanti all’accordo medesimo.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

14. Criteri di priorità

I “progetti di filiera” risultati ammissibili in funzione di quanto stabilito nei precedenti paragrafi verranno ordinati con una metodologia di valutazione ponderata in base alla quale a ciascun criterio è attribuito un punteggio. La somma dei diversi punteggi attribuiti determina il posizionamento del progetto nell’ambito della graduatoria.

a) Criteri generali

In questa classe sono raggruppati criteri atti a quantificare la rispondenza del progetto di filiera con la strategia specifica dell'Asse 1 con riferimento all'approccio di filiera ed alla sfida Health Check "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" (**peso totale 40 punti**).

a.1) Priorità territoriale

Questo parametro premia il numero di imprese beneficiarie dirette di interventi afferenti la Misura 121 e la Misura 123 Azione 1 in area montana svantaggiata quale definita ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successivi documenti attuativi.

Il criterio ha un peso massimo di **20 punti** ed è graduato secondo i seguenti pesi:

100% di imprese	20 punti
Percentuale di imprese compresa fra > 70% e < 100%	15 punti
Percentuale di imprese compresa fra > 50% e < 70%	10 punti

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio verrà considerata l'ubicazione dell'investimento individuata secondo quanto stabilito nei rispettivi Programmi Operativi delle suddette Misure.

a.2) Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Questo parametro premia la presenza di imprese agricole "beneficiari diretti" della Misura 121 il cui conduttore possieda, al momento della presentazione della singola istanza, i seguenti requisiti che costituiscono priorità sostanziale per l'accesso alla Misura:

- dimostri sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- ricavi, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- dedichi, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- abbia un'età non superiore a 65 anni.

Il criterio ha un peso massimo di **15 punti**. E' attribuito solo nel caso in cui la prevalenza, in termini di numero, delle imprese agricole "beneficiari diretti" della Misura 121 possieda il suddetto requisito ed è graduato in funzione delle seguenti classi:

> 50% e fino al 70%	5 punti
> 70% e fino al 90%	10 punti
> 90%	15 punti

a.3) Attività formativa specifica

Questo parametro premia il numero di aziende “beneficiari diretti” che - in termini percentuali rispetto al numero totale di “beneficiari diretti” aderenti al singolo progetto di filiera - richiedono e svolgono interventi formativi specifici (ex Misura 111 Azione 1) in funzione delle tematiche e dei fabbisogni cui è finalizzato detto progetto.

Il criterio ha un peso massimo di **5 punti** ed è graduato secondo i seguenti pesi:

100% di imprese “beneficarie dirette”	5 punti
Imprese “beneficarie dirette” comprese fra > 70% e < 100%	3 punti
Imprese “beneficarie dirette” comprese fra > 50% e < 70%	1 punto

b) Criteri specifici

Sono riferiti a parametri, indicati nel P.S.R., finalizzati a valutare la validità e la ricaduta del progetto di filiera nel suo complesso rispetto agli obiettivi specifici e/o trasversali dell’Asse (*peso totale 32 punti*).

b.1) Capacità di investimento delle imprese agricole di produzione di base partecipanti all’accordo

Questo parametro premia la capacità di investimento che il progetto di filiera è in grado di sviluppare a livello di singole aziende agricole di base ed è riferito alla percentuale di spesa ammissibile a valere sulla Misura 121 rispetto alla spesa totale del singolo progetto di filiera.

Il criterio ha un peso massimo di **10 punti** ed è graduato secondo i seguenti pesi:

Spesa > 80 % rispetto al totale di progetto	10 punti
Spesa comprese fra <80 % e > 60 % rispetto al totale di progetto	6 punti
Spesa comprese fra <60 % e > 40% rispetto al totale di progetto	2 punti

b.2) Numero di imprese agricole di produzione partecipanti quali “beneficiari diretti” di una o più Misure/Azioni

Il criterio è applicato in caso di partecipazione di un numero di imprese agricole superiore alla soglia di ammissibilità fissato nella tabella di cui al paragrafo 13. Il criterio ha un peso massimo di **5 punti** graduati in funzione delle seguenti classi percentuali:

> 50% e fino al 100 %	1 punto
> 100% e fino al 150%	2 punti
> 150% e fino al 200%	3 punti
> 200% e fino a 300%	5 punti

Qualora, in sede di ammissibilità, il numero minimo di imprese agricole partecipanti quali “beneficiari diretti” sia soddisfatto dal numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, quali indicate nella tabella riportata al precedente paragrafo 13, le suddette classi percentuali debbono intendersi riferite al maggior numero di ULU coinvolte rispetto alla soglia di ammissibilità.

b.3) Quantitativi di materia prima cui il progetto è dedicato

Il criterio premia le iniziative che coinvolgono maggiori quantitativi di materia prima ed ha un peso massimo di **4 punti**. Il punteggio massimo è attribuito al progetto che prevede l'utilizzo del maggior quantitativo di materia prima. Per tutti gli altri progetti il criterio è graduato in relazione al suddetto tetto massimo in funzione delle seguenti classi percentuali:

> 20% e fino al 40%	0,5 punti
> 40% e fino al 60%	1 punto
> 60% e fino al 80 %	2 punti
> 80% ed inferiore al 100%	3 punti
100%	4 punti

b.4) Accordi che prevedono la fase di distribuzione - anche attraverso la partecipazione di beneficiario/i indiretto/i

Questo criterio premia la completezza della filiera in relazione alla presenza delle diverse fasi che vanno dalla produzione di base al consumo finale.

Alla fase di distribuzione possono essere ricondotti tutti i soggetti che si occupano della vendita/somministrazione diretta e/o indiretta dei prodotti finiti (es. grande distribuzione, ristorazione collettiva, rete di vendita, commercio ed utilizzo locale delle produzioni).

Il punteggio, indipendentemente dalla complessità e dall'articolazione della filiera cui attiene il progetto, è attribuito nel caso in cui l'accordo di filiera - sottoscritto da uno o più soggetti quali precedentemente definiti - garantisca espressamente la distribuzione di almeno il 70% delle produzioni oggetto dell'accordo medesimo.

Al criterio è attribuito il peso di **1 punto**.

b.5) Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività delle imprese nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati dal soggetto promotore/capofila con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di **2 punti**.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali - intese quali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - che dimostrino, anche in applicazione del Patto di Lisbona, di creare, consolidare, stabilizzare l'occupazione, sia a tempo indeterminato che determinato, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera: **1 punto**;
- accordi siglati con le parti sociali - intese quali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro - nel rispetto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera: **2 punti**.

b.6) Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed ha un peso massimo di **3 punti**.

Il criterio è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti indicati nel progetto di filiera rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici.

Entrambi i quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso di tutte le imprese di trasformazione e/o commercializzazione partecipanti all'accordo. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali:

> 30% e fino al 40%	0,75 punti
> 40% e fino al 60%	1,5 punti
> 60% e fino al 80%	2,25 punti
> 80% e fino al 100 %	3 punti

b.7) Produzioni a denominazione d'origine

Il criterio fa riferimento alle produzioni DOP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni (esclusa la tutela transitoria) ed ha un peso massimo di **3 punti**.

Il criterio è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti indicati nel progetto di filiera rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità.

Entrambi i quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso di tutte le imprese di trasformazione e/o commercializzazione partecipanti all'accordo. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali:

> 30 e fino al 40%	0,75 punti
> 40 e fino al 60%	1,5 punti
> 60 e fino al 80%	2,25 punti
> 80 e fino al 100 %	3 punti

b.8) Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alla qualità della materia prima (latte) ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - quale definita dal Decreto Ministeriale del 29 luglio 2009 art. 6) e successive disposizioni applicative - ed è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi complessivi di materia prima (latte) indicati nel progetto di filiera, rapportato ai medesimi quantitativi di materia prima "di qualità" quale precedentemente definita.

Il criterio ha un peso massimo di **3 punti**

Entrambi i quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati riferiti all'annualità 2011 (1 gennaio - 31 dicembre) di tutte le imprese agricole di base che partecipano all'accordo, sia in qualità di beneficiario diretto che in qualità di beneficiario indiretto. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali:

> 30 e fino al 40%	0,75 punti
> 40 e fino al 60%	1,5 punti
> 60 e fino al 80%	2,25 punti
> 80 e fino al 100 %	3 punti

c) Ulteriori criteri

Questa classe raggruppa gli elementi di valutazione che valorizzano il progetto di filiera in funzione di priorità trasversali del P.S.R.. **(peso totale 8 punti).**

c.1) Nuove aggregazioni

Il criterio premia la formalizzazione di nuove aggregazioni e l'ampliamento di aggregazioni preesistenti in termini di: ingresso di nuovi produttori, soci o a contratto e conseguente incremento della quantità di prodotto commercializzato - funzionali al progetto di filiera, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. Il peso attribuito è di **5 punti**.

c.2) Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso del soggetto promotore/capofila al momento della presentazione della domanda. Il criterio ha un peso massimo di **2 punti**.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito:

certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food)	0,5 punti
certificazioni Standard IFS (International Food Standard)	0,5 punti
certificazione OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	1 punto

c.3) Prodotto finito esportato

Il criterio premia il livello di internazionalizzazione delle imprese partecipanti all'accordo di filiera. Sono attribuiti **2 punti** nel caso in cui il rapporto fra i prodotti finiti esportati dalle imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo sul mercato interno e/o sul mercato extra comunitario rispetto al totale dei prodotti finiti sia pari o superiore al 10% .

I quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dall'impresa/imprese di trasformazione/commercializzazione (esclusa la fase di distribuzione) che

rappresenta/rappresentano la parte finale della filiera con riferimento ai contenuti dell'accordo.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi di cui al presente paragrafo, nonché sulla documentazione da produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato B) del presente Programma Operativo.

15. Criteri di precedenza

Ai fini della formulazione della graduatoria, i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 14, verranno ordinati in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- progetti di filiera il cui promotore/capofila sia un Organizzazione dei Produttori (O.P) riconosciuta ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente al momento della presentazione della domanda;
- progetti di filiera dedicati a produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- progetti di filiera dedicati a produzioni a Denominazione d'Origine riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di ulteriore parità prederanno i progetti di filiera dedicati al maggior quantitativo di materia prima oggetto di accordo.

16. Responsabile del procedimento amministrativo

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Gianna Claudia Orlandini - Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

Le responsabilità dei singoli sub-procedimenti riferiti all'ammissibilità delle istanze presentate sulle diverse Misure/Azioni sono definite come segue.

Le Amministrazioni provinciali - con riferimento alle Misure per le quali sono preposte all'attività istruttoria e di ammissibilità delle singole istanze a valere sulle Misure 111 Azione 1, 114, 121, nell'ambito dell'approccio di filiera – individuano con appositi atti il Responsabile di ciascun procedimento.

Per quanto concerne le Misure/Azioni di competenza regionale, i Responsabili del procedimento per l'attività istruttoria e di ammissibilità delle singole istanze a valere sulle Misure 123, Azione 1 e 124 nell'ambito dell'approccio di filiera sono i seguenti:

Misura 123 – Azione 1	Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
Misura 124	Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare

17. Modalità e tempi di presentazione della domanda di aiuto sul “progetto di filiera”

La compilazione e presentazione sia delle singole istanze d’aiuto, sia della domanda relativa al progetto di filiera – di seguito denominata “domanda carpetta” – dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e le specifiche modulistiche predisposte ed approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell’Agenzia medesima.

Il termine di scadenza delle presentazioni delle istanze è fissato **perentoriamente al 30 marzo 2012**, pertanto nell’ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese **entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza**. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

La “domanda carpetta” deve essere compilata, a cura del soggetto promotore/capofila, successivamente al perfezionamento delle singole istanze di aiuto sulle Misure/Azioni ricomprese nel progetto di filiera presentate da ciascun partecipante all’accordo quale “beneficiario diretto”.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall’accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

E’ data possibilità di trasferire nell’ambito di Progetti di filiera domande afferenti la Misura 121, presentate a valere su bandi territoriali attivati in modalità “approccio individuale” antecedentemente all’approvazione del presente Programma Operativo di Filiera e non finanziate, quali domande in fase istruttoria e domande collocate in graduatorie vigenti in posizione non utile ai fini dell’accesso agli aiuti richiesti.

A tal fine i singoli titolari delle istanze dovranno presentare specifica richiesta in forma cartacea - all’Ente territoriale presso il quale è depositata la domanda originaria ed alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aiuti alle imprese - in cui:

- dichiarano l’esplicita volontà che l’istanza (individuata con il numero di protocollo AGREA) venga trasferita sul Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”;
- indicano il comparto produttivo (Formaggi stagionati a Denominazione d’Origine Protetta, Parmigiano Reggiano, Grana Padano Provolone

Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino o Latte alimentare e latticini freschi) cui l'istanza deve essere ricondotta;

- confermano il progetto proposto o, in caso di rinuncia a realizzare una parte degli investimenti, indicano chiaramente le opere e gli acquisti per i quali è richiesto il trasferimento sul progetto di filiera.

La richiesta di trasferimento deve pervenire all'Ente territoriale presso il quale è depositata la domanda originaria ed alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aiuti alle imprese entro il 15 marzo 2012 al fine di permettere alle Amministrazioni provinciali di reistruire il Piano d'investimento alla luce delle disposizioni del presente Programma Operativo.

Documentazione da allegare alla “domanda carpetta”

Alla “domanda carpetta” dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e/o statuto del soggetto promotore/capofila;
- per la tipologia di soggetto promotore/capofila di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 7: copia del mandato con rappresentanza ad agire in nome e per conto dei “beneficiari diretti” del progetto di filiera conferito al promotore/capofila;
- per la tipologia di soggetto promotore/capofila di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 7: copia dell'atto costitutivo del RTI con la definizione dei poteri ad agire in nome e per conto dei “beneficiari diretti” del progetto di filiera in capo al soggetto promotore/capofila;
- copia dell'accordo di filiera di cui al paragrafo 5;
- elenco dei soggetti “beneficiari diretti” di aiuti con esatto riferimento alla Misura/Azione sulla quale detti aiuti sono stati richiesti, nonché gli estremi di protocollo delle singole istanze;
- elenco dei soggetti che partecipano all'accordo quali “beneficiari indiretti”;
- progetto di filiera;

Per i contenuti del progetto e per la traccia da seguire nella redazione si rimanda all'Allegato C), in cui sono indicati gli elementi da sviluppare obbligatoriamente.

- documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e precedenza di cui ai paragrafi 14 e 15 secondo le modalità di cui all'Allegato B), debitamente sottoscritta dal soggetto promotore/capofila.

18. Procedure istruttorie e di valutazione – Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi

L'istruttoria dei progetti di filiera si compone di diversi passaggi procedurali riconducibili alle seguenti macro-fasi:

- a) istruttoria di ammissibilità delle singole operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera;
- b) istruttoria di ammissibilità dell'accordo di filiera e del progetto cui l'accordo è preordinato;
- c) valutazione ed attribuzione dei punteggi ai fini della predisposizione della graduatoria dei progetti di filiera.

La **macro-fase a)**, composta di specifici sub-procedimenti correlati alle diverse Misure/Azioni cui si riferiscono le istanze - è volta ad accertare la sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni di ammissibilità delle istanze medesime secondo quanto previsto nei rispettivi Programmi Operativi e si conclude **entro 60 giorni** calcolati dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze.

L'istruttoria sub-procedimentale è in capo:

- agli Enti territoriali per le istanze presentate a valere sulla Misura 111 - Azione 1, sulla Misura 114 e sulla Misura 121;
- alla Regione Emilia-Romagna per le istanze presentate a valere sulla Misura 123 - Azione 1, e sulla Misura 124.

Per consentire lo svolgimento delle attività istruttorie la Regione provvederà a trasmettere alle Amministrazioni provinciali le singole istanze a valere sui sub-procedimenti di cui sono titolari.

A conclusione dell'attività istruttoria riferita a ciascun sub-procedimento, le Amministrazioni provinciali e i Servizi regionali coinvolti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta alle medesime Amministrazioni/Servizi regionali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le Amministrazioni/Servizi regionali provvedono **entro i 5 giorni successivi** alla conclusione dell'attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni di ammissibilità delle singole istanze presentate a trasmettere al Servizio Aiuti alle imprese i suddetti atti.

La **macro-fase b)**, i cui esiti sono correlati anche alle risultanze istruttorie dei sub-procedimenti, è in capo al Servizio Aiuti alle imprese e dovrà essere perfezionata **entro 30 giorni** dalla conclusione della precedente macro-fase a).

In tale macro-fase dovrà essere verificata la sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni circa l'ammissibilità dell'accordo e del relativo progetto di filiera secondo quanto stabilito nei precedenti paragrafi.

Si evidenzia che l'inammissibilità dell'accordo di filiera determina l'inammissibilità del progetto di filiera cui è preordinato.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie, il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie provvede alla formale costituzione di un apposito Gruppo di lavoro interservizi - composto da collaboratori del Servizio Aiuti alle imprese e da altre professionalità presenti nei Servizi della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere formalmente - attraverso il Responsabile del procedimento - al soggetto promotore/capofila chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'accordo e del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti **entro 10 giorni**, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi all'accordo, al progetto, all'istanza ed alla relativa documentazione allegata che incidano nell'attribuzione dei punteggi di priorità e/o nei criteri di precedenza.

Le attività del Gruppo di lavoro sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle diverse sedute ed in un verbale conclusivo nel quale sono indicati i progetti di filiera ammissibili e i relativi importi di spesa ammissibile e di contributo concedibile, nonché i progetti ritenuti non ammissibili, per i quali saranno stati espletati, nei confronti del soggetto promotore/capofila ed ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La Regione effettuerà sulle informazioni e dichiarazioni rese nella "domanda carpetta" i controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

La **macro-fase c)**, che implica la valutazione e l'attribuzione del punteggio al progetto di filiera ai fini della predisposizione della graduatoria - è affidata ad un apposito

Gruppo di Valutazione nominato con atto formale del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Il Gruppo - che prevede la partecipazione quali membri effettivi anche di tecnici esperti indicati dalle Amministrazioni provinciali coinvolte - sarà composto da funzionari della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Le attività del Gruppo di valutazione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle diverse sedute ed in un verbale conclusivo cui è allegata la proposta di graduatoria ed i relativi importi di spesa ammissibile e di contributo concedibile.

Detta macro-fase dovrà concludersi **entro 30 giorni** dalla conclusione della precedente macro-fase b).

Entro i 10 giorni successivi il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvederà con atto formale:

- all'approvazione della graduatoria dei progetti di filiera ammessi;
- alla definizione dell'importo di spesa ammissibile, con riferimento al progetto di filiera nel suo complesso ed ad ogni singola operazione/intervento;
- alla definizione dell'ammontare del contributo concedibile, con riferimento al progetto di filiera nel suo complesso ed ad ogni singola operazione/intervento.

Nel medesimo atto verranno indicate i progetti esclusi.

Per quanto non espressamente indicato, alle diverse fasi procedurali, ivi comprese le attività sub-procedimentali, si applicano le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

Con successivi atti ed in relazione alle modalità indicate nel successivo paragrafo 19 il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'approvazione del progetto di filiera ed alla concessione dell'aiuto ai singoli soggetti "beneficiari diretti" di Misure/Azioni nel rispetto delle disposizioni contenute negli specifici Programmi Operativi di Misura e nel presente Programma Operativo. Nel medesimo atto si provvederà alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione delle operazioni/interventi e del progetto di filiera complessivo. Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

19. Utilizzo della graduatoria

I progetti di filiera inseriti nella graduatoria di merito verranno finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora non si pervenga alla copertura integrale di un progetto di filiera utilmente posizionato in graduatoria, si potrà dar luogo al finanziamento parziale purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- le disponibilità finanziarie consentano il finanziamento del progetto di filiera almeno in misura pari al 51% del contributo complessivamente spettante e siano integralmente soddisfatte tutte le istanze afferenti le Misure 121 e 111 Azione 1;
- il soggetto promotore/capofila esprima per iscritto il proprio assenso al finanziamento parziale, ferma restando la realizzazione integrale del progetto di filiera anche per le operazioni/interventi non coperti da contributo pubblico.

E' ammessa la compensazione a livello di dotazioni finanziarie attribuite fra la Misura 111 Azione 1 e la Misura 114.

20. Tempi di esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività

Il progetto di filiera deve individuare per ciascuna operazione/intervento, a valere sulle specifiche Misure/Azioni, la tempistica di realizzazione e la data prevista per la conclusione delle attività.

Si sottolinea che le singole operazioni/interventi devono essere realizzati entro i termini massimi stabiliti dalle specifiche disposizioni contenute nei Programmi Operativi di Misura.

A dette disposizioni è ricondotta anche l'eventuale possibilità di usufruire di proroghe che, in ogni caso, devono essere preventivamente richieste all'Amministrazione regionale ed autorizzate dal Servizio Aiuti alle imprese, previa valutazione tecnica compiuta con il supporto delle Amministrazioni/Servizi che hanno provveduto all'istruttoria di ammissibilità della domanda iniziale.

Il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività comporta la revoca del contributo concesso al singolo "beneficiario diretto", anche se in parte già erogato. In tale ipotesi, l'Amministrazione regionale valuterà i riflessi sul progetto di filiera complessivo con le modalità definite al successivo paragrafo 25 "Sanzioni e revoche" al fine di assumere le decisioni conseguenti.

In relazione alle diverse tempistiche e possibilità di proroga fissate per ciascuna Misura/Azione, il progetto di filiera complessivo deve essere comunque completato entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione del contributo.

21. Liquidazione degli aiuti ed erogazione

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari diretti di Misure/Azioni comprese nel “progetto di filiera”.

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa presentazione di apposita domanda di pagamento utilizzando le procedure all'uopo predisposte dall'Agenzia medesima.

Per ciò che riguarda i soggetti beneficiari di operazioni/interventi riferiti alle Misure 121 e 123 - Azioni 1 è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di un'anticipazione pari al 50 % del contributo concesso, subordinatamente alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di AGREA rilasciata da soggetti autorizzati per un importo pari al 110% dell'importo anticipato. La garanzia dovrà avere validità per l'intera durata delle operazioni/interventi ed avrà efficacia fino a quando non verrà disposta apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema predisposto da AGREA e sarà oggetto di richiesta di conferma di validità alla direzione generale dell'istituto garante. Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet dell'Agenzia.

Il procedimento istruttorio finalizzato alla liquidazione dei contributi è in capo al Servizio Aiuti alle imprese, che si avvarrà dell'apporto delle Amministrazioni/Servizi che hanno provveduto all'istruttoria di ammissibilità della domanda iniziale.

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari diretti per le singole Misure/Azioni comprese nel progetto di filiera – ovvero minor somma – sarà effettuata alle seguenti condizioni:

- a) esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività ed approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione/intervento secondo le specifiche modalità fissate nei singoli Programmi Operativi di Misura/Azione;
- b) esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la corretta realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso.

E' prevista la possibilità di erogazione a saldo dei contributi spettanti per le operazioni/interventi riferite alle singole domande di aiuto afferenti le Misure 121, 123 Azione 1 e 124 successivamente all'ultimazione dei lavori/realizzazione delle attività e preliminarmente all'effettuazione delle verifiche di cui alla precedente lettera b) a condizione che sia presentata garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di AGREA a copertura di un importo pari al 110% della somma richiesta in erogazione a saldo.

Resta fermo che - in caso di esito negativo dei controlli di cui alla precedente lettera b) riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso - gli aiuti erogati ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca.

22. Varianti

Le varianti al progetto di filiera nel suo complesso e/o alle singole operazioni/interventi in esso ricompresi debbono essere oggetto di domanda preventiva all'Amministrazione regionale e da questa autorizzate con atto formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.

Le varianti alle operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera - qualora previste dai Programmi Operativi di Misura - devono essere proposte dal "beneficiario diretto" e sono istruite dal Servizio Aiuti alle imprese, con il supporto delle Amministrazioni/Servizi che hanno provveduto all'istruttoria di ammissibilità della domanda iniziale.

Tali varianti, qualora incidano sull'attribuzione dei punteggi di merito del progetto di filiera, saranno oggetto di successivo esame anche da parte del Gruppo di Valutazione.

Le varianti concernenti il progetto di filiera in senso complessivo – quali ad esempio le defezioni di singoli partecipanti ed eventuali subentri e/o l'ingresso di nuovi partecipanti cui consegue la modifica ai contenuti dell'accordo – saranno istruite dal Servizio Aiuti alle imprese e sottoposte al Gruppo di Valutazione che dovrà accertare che la variante proposta non incida sulla graduatoria di merito in relazione alla collocazione del progetto di filiera medesimo in posizione utile al finanziamento.

Il subentro/cambio di beneficiario nel progetto di filiera quale "beneficiario diretto" è ammesso esclusivamente per le Misure/Azioni in cui lo specifico Programma Operativo prevede espressamente tale ipotesi fra le varianti ammissibili.

In ogni caso le varianti non potranno comportare aumenti della spesa ammissibile e di conseguenza dei contributi concessi.

23. Incompatibilità, vincoli e obblighi

Per ciascuna operazione/intervento si applicano gli elementi di incompatibilità ed i vincoli individuati nei singoli Programmi Operativi di Misura.

Per quanto concerne il Progetto di filiera si richiamano i vincoli e le incompatibilità già indicati nel presente Programma Operativo in ordine al soggetto promotore/capofila, ai "beneficiari diretti" ed ai "beneficiari indiretti", alla non sovrapposibilità delle singole operazioni/interventi rispetto a istanze a valere sulla modalità operativa "approccio individuale".

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari inerenti l'apposizione di targhe e cartelli e l'uso di particolari loghi, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010, nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

24. Controlli

Tutti i controlli sono eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al precedente paragrafo 18 afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, nella "domanda carpetta" e nella documentazione a supporto, verranno eseguiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 65/2011, i seguenti controlli:

- a) "amministrativi" su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni cofinanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- b) "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore dei titolari degli aiuti.

25. Sanzioni e revoche

Il "beneficiario diretto" della singola Misura/Azione è soggetto all'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento (UE) n. 65/2011, alle ulteriori sanzioni specifiche previste nei singoli Programmi Operativi, nonché delle riduzioni/esclusioni di cui al Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale", e successive modifiche ed integrazioni, quali definiti con deliberazioni regionali per ciascuna Misura/Azione.

Gli aiuti concessi ai "beneficiari diretti" titolari di operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera sono revocati, anche se già erogati, nelle ipotesi previste dai singoli Programmi Operativi, nonché in conseguenza dell'esito negativo delle verifiche di cui al paragrafo 21 - lettera b).

A tal fine si specifica che un progetto di filiera si intende completato positivamente qualora tutti le operazioni/interventi previsti siano stati realizzati.

Nel caso in cui non siano state realizzate tutte le operazioni/interventi previsti nel progetto di filiera approvato, il progetto medesimo sarà sottoposto al riesame da parte

del Gruppo di Valutazione ai fini di verificare, oltre alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento degli obiettivi previsti, ovvero il mantenimento del punteggio di merito che ha determinato l'iniziale posizionamento nell'ambito della graduatoria.

In caso di esito negativo di tale riesame ovvero di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 21, o qualora il soggetto promotore/capofila abbia fornito in ordine al progetto di filiera dichiarazioni/informazioni/dati e più in generale elementi progettuali non veritieri tali da indurre l'Amministrazione in grave errore si procederà alla revoca degli aiuti concessi nei confronti di tutti i "beneficiari diretti" ed al recupero delle somme a qualsiasi titolo eventualmente già erogate, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997.

26. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento di effettuare qualsiasi accertamento per verificare l'applicazione conforme del presente Programma Operativo.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, in particolare riguardo alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

ALLEGATO A)**SCHEMA DI ACCORDO DI FILIERA**

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, approvando il Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”, ha disciplinato la presentazione di specifiche istanze volte al finanziamento di operazioni/interventi afferenti Misure/Azioni dell’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 da realizzare con la modalità “approccio di filiera” in funzione al soddisfacimento della sfida Health Check “Ristrutturazione del settore lattiero-caseario”;
- che tale approccio presuppone la sottoscrizione di un accordo fra diverse imprese che agiscono in successivi anelli di una specifica filiera e che costituisce il presupposto per la realizzazione di un insieme di attività che compongono il “progetto di filiera”;
- che il suddetto accordo ha lo scopo di regolare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci funzionali all’efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi che i soggetti partecipanti intendono perseguire;
- *(altro)*
- che le definizioni “soggetto promotore/capofila”, “beneficiario diretto” e “beneficiario indiretto” assumono rilevanza, nel testo che segue, ai fini e per gli effetti di quanto stabilito nel citato Programma Operativo;

TUTTO CIO’ PREMESSO**TRA**

- le seguenti imprese agricole di produzione primaria: *(elencare le imprese “beneficiari diretti” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale)*
- le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione *(elencare le imprese “beneficiari diretti” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale)*

- i seguenti ulteriori soggetti (*elencare gli eventuali ulteriori “beneficiari diretti” non rientranti nelle precedenti categorie con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)

E TRA

- le seguenti imprese agricole di produzione primaria: (*elencare le imprese “beneficiari indiretti” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)
- le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione (*elencare le imprese “beneficiari indiretti” con l’indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)
- i seguenti ulteriori soggetti (*elencare gli eventuali ulteriori “beneficiari indiretti” non rientranti nelle precedenti categorie, con l’indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)

di seguito individuati “parti”

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Sezione prima Parte generale

Art. 1 - Finalità dell’accordo

Il presente accordo ha lo scopo di (*descrivere gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi*)

Art. 2 – Oggetto dell’accordo

Il presente accordo afferisce alla filiera lattiero-casearia (latte bovino) comparto _____ ed implica la realizzazione coordinata dei seguenti interventi:

(descrivere sinteticamente la tipologia degli interventi e le attività che si intendono realizzare e che costituiscono, nel loro complesso, il “progetto di filiera”, nonché ulteriori elementi che connotano l’accordo anche in relazione a precedenti intese/accordi ed altri elementi caratterizzanti i rapporti fra le parti)

Art. 3 – Individuazione e compiti del soggetto promotore/capofila

Le parti individuano quale soggetto promotore/capofila del presente accordo e del connesso “progetto di filiera” il _____ (nome, cognome) quale rappresentante legale di _____.

Compete al soggetto promotore/capofila l’espletamento di tutti gli adempimenti indicati nel Programma Operativo regionale “Progetti di filiera settore lattiero caseario”, nonché l’esercizio di tutti i poteri allo stesso conferiti dai beneficiari diretti con specifico mandato di rappresentanza.

Compete altresì al soggetto promotore/capofila (indicare ogni altro specifico compito/onere/adempimento affidato al fine dell’utile ed efficace perseguimento degli obiettivi dell’accordo).

Art. 4 – Interventi e soggetti realizzatori

Nell’ambito del presente accordo, i seguenti soggetti si impegnano a realizzare le operazioni/interventi a fianco di ciascuno indicati:

individuazione del soggetti “beneficiario diretto”	descrizione sintetica dell’operazione/intervento da realizzare	Misura di riferimento del P.S.R.

(Esclusivamente per gli accordi che prevedano l’attivazione della Misura 124, oltre al beneficiario diretto andranno indicati, in forma separata, anche tutti gli altri partecipanti all’accordo che eventualmente contribuiscono alla realizzazione dell’attività attraverso uno specifico apporto operativo).

(In forma separata vanno individuati, se sussistono, gli eventuali apporti operativi prestati da “beneficiari diretti” in favore di altri “beneficiari diretti”)

Art. 5 – Altre attività oggetto dell’accordo

I seguenti soggetti partecipanti all’accordo individuano e si obbligano a realizzare le seguenti ulteriori attività funzionali al più efficace perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1:

(descrizione delle ulteriori attività, svolte anche da “beneficiari diretti”, ed indicazione dei partecipanti all’accordo coinvolti nelle attività, ivi comprese quelle connesse alla commercializzazione/distribuzione del prodotto finito)

Tutte le parti si obbligano altresì a realizzare le seguenti ulteriori attività:

(descrizione degli eventuali obblighi comuni, se previsti)

Art. 6 – Materie prime e prodotti finiti

Le parti convengono che le materie prime ed i prodotti finiti di cui al presente accordo costituiscono i quantitativi di riferimento del progetto di filiera cui l’accordo stesso è preordinato e sono di seguito riepilogati:

(indicare tutte le materie prime e tutti i corrispondenti prodotti finiti distinguendo fra prodotti convenzionali, prodotti certificati biologici ai sensi della normativa comunitaria vigente e prodotti di qualità)

Descrizione materie prime	Quantitativo complessivo
Totale	

Descrizione prodotti finiti	Quantitativo complessivo
Totale	

Art. 7 – Obblighi dei beneficiari diretti

Le parti che nel presente accordo rivestono il ruolo di “beneficiario diretto” si impegnano:

- a conferire al soggetto promotore/capofila individuato al precedente art. 3 il mandato con rappresentanza per l’esercizio di tutti i poteri indicati nel Programma Operativo regionale “Progetti di filiera settore lattiero-caseario” e nel presente accordo *(nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese deve essere prevista anche la costituzione del RTI)*;

- a presentare ad AGREA le rispettive domande di aiuto per la realizzazione delle operazioni/interventi indicati nel precedente art. 4;
- a realizzare interamente dette operazioni/interventi nel rispetto di tutte le procedure e ad espletare tutti gli adempimenti stabiliti dai provvedimenti regionali che disciplinano le diverse attività;
- *(a fornire l'apporto operativo richiesto per la realizzazione di operazioni/interventi realizzati da altri partecipanti espressamente indicato nell'art. 4);*
- a contribuire, per la parte di propria competenza, a: *(indicare eventuali ulteriori specifici impegni);*
- a rispettare tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni, nonché ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" in relazione alle singole operazioni/interventi ed al progetto di filiera nel suo complesso;
- *(rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente accordo).*

Art. 8 – Obblighi dei beneficiari indiretti

Le parti che rivestono il ruolo di "beneficiario indiretto" si impegnano:

- a porre in essere le eventuali attività definite all'art. 4 in funzione della realizzazione dell'accordo di filiera, contribuendo, per la parte di propria competenza, alle attività previste per la realizzazione del progetto a valere sulla Misura 124 (esclusivamente per gli accordi che prevedano l'attivazione di tale Misura con l'apporto operativo di beneficiari indiretti);
- *(rispettare ogni altro obbligo imposto dal presente accordo).*

Art. 9 – Subentri, nuovi ingressi e modifiche

Il soggetto promotore/capofila assume ogni valutazione e responsabilità circa eventuali subentri in caso di recesso di uno dei partecipanti, nuovi ingressi e modifiche ai contenuti del presente accordo.

Art. 10 - Responsabilità specifiche del soggetto promotore/capofila

Il soggetto promotore/capofila risponde nei confronti dei beneficiari diretti per eventuali danni economici connessi al mancato espletamento di tutti gli adempimenti posti a suo

carico dal Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”, dal mandato di rappresentanza e dal presente accordo.

Il soggetto promotore/capofila risponde altresì nei confronti dei partecipanti all'accordo _____ *(indicare eventuali responsabilità connesse ad ogni altro specifico compito/onere/adempimento affidato al fine dell'utile ed efficace perseguimento degli obiettivi dell'accordo).*

Il soggetto promotore/capofila risponde inoltre per atti/fatti dolosi o colposi compiuti che cagionino un danno ingiusto ai partecipanti all'accordo.

Art. 11 – Responsabilità dei partecipanti all'accordo

Le parti rispondono nei confronti degli altri partecipanti per inadempimento relativo alla mancata esecuzione di prestazioni/attività/obblighi/impegni assunti con il presente accordo, nonché per eventuali ulteriori danni derivanti dalla mancata realizzazione del progetto di filiera.

(inserire eventuali altre clausole circa il riconoscimento di danni)

Art. 12 – Garanzie accessorie

(Individuare eventuali garanzie reciproche anche finanziarie ed economiche finalizzate alla realizzazione delle operazioni/interventi previsti nel presente accordo e nel relativo progetto di filiera)

Art. 13 – Recesso

In caso di mancato finanziamento del progetto di filiera cui il presente accordo è preordinato, è facoltà delle parti di recedere unilateralmente dall'accordo, previa comunicazione al soggetto promotore/capofila.

(Disciplinare gli eventuali effetti del recesso, anche in relazione agli oneri già sostenuti in dipendenza dell'accordo)

Sezione seconda

Clausole riferite al reperimento della materia prima ed ai successivi passaggi del prodotto fra i partecipanti all'accordo

Art. 14 – Conferimento materia prima

*(Per le imprese che abbiano come obbligo statutario **il conferimento** della materia prima da parte dei soci)*

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita al precedente art. 6 le imprese agricole di produzione primaria che sottoscrivono il presente accordo – siano esse beneficiari diretti o indiretti – hanno l'obbligo di garantire il conferimento all'impresa/imprese di trasformazione/commercializzazione dei seguenti quantitativi di materia prima:

impresa agricola conferente	quantitativo	tipologia	impresa di trasformazione/commercializzazione destinataria

(indicare eventuali parametri di qualità maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative condizioni).

Le imprese agricole sopra indicate assicurano che i quantitativi dei conferimenti indicati in tabella rappresentano almeno il 20% della propria produzione media annua totale riferita alla tipologia di materia prima conferita.

In alternativa

Art. 14 – Acquisto materia prima

*(Per le imprese di trasformazione/commercializzazione **che acquistano** la materia prima da produttori di base singoli o associati)*

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita al precedente art. 6, l'impresa di trasformazione/commercializzazione _____ (denominazione e ragione sociale) si obbliga ad acquistare dalle seguenti imprese agricole di produzione di base, che accettano, a decorrere dalla sottoscrizione del

presente accordo, i quantitativi di prodotto a fianco di ciascuna indicati al prezzo espressamente riportato:

impresa agricola	quantitativo	tipologia	prezzo

L'acquisto avverrà: *(indicare tutte le condizioni, ivi compresi eventuali parametri di qualità maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative modalità di erogazione).*

Le parti indicate nel presente articolo si impegnano rispettivamente ad acquistare e cedere annualmente i quantitativi di materia prima sopra definiti per tutta la durata del presente accordo.

Le imprese agricole sopra indicate assicurano che i quantitativi ceduti annualmente ed esposti in tabella rappresentano una percentuale non inferiore al 20% della propria produzione media annua totale riferita alla tipologia di materia prima ceduta.

(Ulteriori clausole contrattuali ritenute necessarie, ritardi nella fornitura, penali, etc.)

(Le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ognuna delle imprese di trasformazione/commercializzazione che acquistano materia prima coinvolte nell'accordo)

(Regolazione eventuale successiva fase di passaggio fra imprese di trasformazione/commercializzazione)

Art. 15 – Conferimento di materia prima/prodotti semilavorati

*(Per le imprese di trasformazione/commercializzazione che hanno ottenuto tramite conferimento materia prima ai sensi dell'art. 14 e **che conferiscono** materia prima/prodotti semilavorati ad altre imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo)*

L'impresa di trasformazione/commercializzazione _____ (denominazione e ragione sociale) si obbliga a conferire a _____ (denominazione e ragione sociale), a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, i quantitativi di materia prima/prodotto semilavorato di seguito indicati:

<i>quantitativo</i>	<i>Tipologia</i>

Il conferimento avverrà alle seguenti condizioni: (indicare tutte le condizioni).

L'impresa conferente si impegna a mettere a disposizione annualmente i quantitativi di materia prima/prodotti semilavorati sopra definiti per tutta la durata del presente accordo.

(Le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ogni rapporto di conferimento tra le diverse imprese di trasformazione/commercializzazione coinvolte nell'accordo)

Ovvero

Art. 15 – Cessione di materia prima/prodotti semilavorati

*(Per le imprese di trasformazione/commercializzazione che hanno ottenuto tramite conferimento materia prima o già acquirenti di materia prima ai sensi dell'art. 14 che **cedono** materia prima/prodotti semilavorati ad imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo)*

L'impresa di trasformazione/commercializzazione _____ (denominazione e ragione sociale) si obbliga a cedere a _____ (denominazione e ragione sociale), che accetta, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, i quantitativi di materia prima/prodotto semilavorato di seguito indicati al prezzo espressamente riportato:

<i>quantitativo</i>	<i>tipologia</i>	<i>prezzo</i>

La cessione avverrà alle seguenti condizioni: (indicare tutte le condizioni).

Le parti indicate nel presente articolo si impegnano rispettivamente a cedere ed acquistare annualmente i quantitativi di materia prima/prodotti semilavorati sopra definiti per tutta la durata del presente accordo.

(Ulteriori clausole contrattuali ritenute necessarie, ritardi nella fornitura, penali, etc.)

(Le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ogni rapporto di cessione/acquisto tra le diverse imprese di trasformazione/commercializzazione coinvolte nell'accordo)

(Regolazione eventuale ulteriore fase di passaggio fra imprese di trasformazione/commercializzazione e imprese di distribuzione)

Art. 16 – Cessione di prodotti finiti

(disciplina rapporti fra le parti)

**Sezione Terza
Disposizioni finali**

Art. 17 – Durata

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione e si protrae fino alla fine del terzo *(specificare eventuale maggior durata)* anno successivo al completamento del progetto di filiera cui l'accordo stesso è preordinato *(individuare data presuntiva finale di completamento del progetto di filiera)*.

Art. 18 – Controversie

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente accordo _____ *(indicare il Foro competente ovvero il ricorso ad arbitrato)*.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile, nonché _____ *(indicare eventuali altre intese aggiuntive o altri accordi precedenti che rilevino ai fini degli impegni qui previsti)*

Luogo, data

Soggetto promotore/capofila

Rappresentante legale di	Firma
_____	_____

Imprese di produzione primaria "beneficiari diretti":

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

imprese di trasformazione e/o commercializzazione "beneficiari diretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

Altri soggetti "beneficiari diretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

imprese di produzione primaria "beneficiari indiretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

imprese di trasformazione e/o commercializzazione "beneficiari indiretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

Altri soggetti "beneficiari indiretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

Eventuali ulteriori sottoscrizioni

Esclusivamente per accordi che prevedano clausole relative all'acquisto/cessione di materia prima Sottoscrizione delle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative della base agricola

<i>Organizzazione</i>	<i>Timbro dell'Organizzazione</i>	<i>firma</i>

NOTA BENE

1. All'accordo devono essere allegate le fotocopie di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore;
2. lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che le previsioni riferite ad elementi richiesti nel Programma Operativo regionale "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" costituiscono contenuto obbligatorio dell'accordo.

ALLEGATO B)**METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al paragrafo 14 "Criteri di priorità" del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

a.1) Priorità territoriale

Questo parametro premia il numero di imprese beneficiarie dirette di interventi afferenti la Misura 121 e la Misura 123 Azione 1 che investono in area montana svantaggiata quale definita ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successivi documenti attuativi.

Per determinare la localizzazione dell'intervento, in particolare per ciò che riguarda la Misura 121, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nei singoli Programmi Operativi di Misura.

Al fine di permettere la verifica dell'effettiva ubicazione dell'intervento, quale risulta dai dati contenuti nelle singole domande d'aiuto ed il successivo calcolo del punteggio, occorre predisporre una tabella riassuntiva secondo il seguente schema:

Beneficiario diretto	Intervento (individuare la Misura con riferimento alla singola domanda d'aiuto)	Localizzazione (comune o sezione del territorio comunale nel caso di comuni in cui solo parte del territorio è classificato ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successivi documenti attuativi)

Gli interventi ubicati in aree non individuate come prioritarie non concorrono all'attribuzione del punteggio e pertanto non devono essere inseriti nella tabella di riepilogo.

a.2) Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Questo criterio prende a riferimento il rapporto fra il numero di imprese agricole "beneficiarie dirette" della Misura 121 con conduttore in possesso dei requisiti che

costituiscono priorità sostanziale per l'accesso alla Misura stessa - quali esplicitati nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" - rispetto al numero totale di imprese agricole "beneficiarie dirette" della Misura stessa.

La dimostrazione del possesso di detti requisiti è in funzione dei dati riportati negli appositi quadri presenti nelle singole domande d'aiuto.

Al fine di facilitare la verifica di tali dati ed il successivo calcolo del punteggio, occorre predisporre una elenco riepilogativo delle imprese agricole "beneficiarie dirette" il cui conduttore soddisfi i suddetti requisiti.

Il calcolo della percentuale verrà effettuato sulla base dell'esito istruttorio relativo al numero delle imprese risultate ammissibili.

a.3) Attività formativa specifica

Questo parametro premia il numero di aziende "beneficiari diretti" che - in termini percentuali rispetto al numero totale di "beneficiari diretti" aderenti al singolo progetto di filiera - richiedono e svolgano interventi formativi specifici (ex Misura 111 Azione 1) in funzione delle tematiche e dei fabbisogni cui è finalizzato detto progetto.

Ai fini di permettere la verifica e l'attribuzione del punteggio è necessario predisporre un prospetto riepilogativo in cui sono indicati i beneficiari diretti che richiedono l'accesso alla Misura e la tipologia di intervento richiesta.

Il punteggio verrà attribuito a seguito di esame di merito relativo alla effettiva corrispondenza dell'intervento alla sfida Health Check "Ristrutturazione del settore lattiero - caseario" - in funzione delle specifiche tipologie individuate a livello di "Catalogo verde" - e della rispondenza dell'intervento stesso all'obiettivo del Progetto di filiera.

b.1) Capacità di investimento delle imprese agricole di produzione di base partecipanti all'accordo

Questo parametro premia la capacità di investimento che il progetto di filiera è in grado di sviluppare a livello di singole aziende agricole di base ed è riferito alla percentuale di spesa ammissibile a valere sulla Misura 121 rispetto alla spesa totale del singolo progetto di filiera.

Il punteggio verrà attribuito in funzione delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità di cui alla macro-fase a) del paragrafo 18 del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

b.2) Numero di aziende agricole coinvolte quali “beneficiari diretti” di una o più Azioni/Misure

Il criterio è applicato in caso di partecipazione di un numero di imprese agricole di produzione superiore a quello previsto quale soglia di ammissibilità per ciascun comparto quale definito al paragrafo 13 del Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”. Per il calcolo del punteggio si prende a riferimento il numero di imprese agricole di produzione che hanno presentato domanda di aiuto e che hanno sottoscritto l'accordo in qualità di “beneficiario diretto”.

Qualora il numero minimo di imprese agricole partecipanti quali “beneficiari diretti” sia soddisfatto dal numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, il criterio fa riferimento al maggior numero di ULU coinvolte.

Per il calcolo del punteggio si prende a riferimento il numero di imprese ed il numero di ULU risultanti a conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle singole domande d'aiuto.

b.3) Quantitativi di materia prima cui il progetto è dedicato

Per il calcolo del punteggio è presa a riferimento il quantitativo complessivo di materia prima quale individuato nell'accordo.

Si sottolinea che deve esserci corrispondenza fra il suddetto dato ed i contenuti del progetto di filiera.

b.4) Progetti che prevedono la fase di distribuzione anche attraverso la partecipazione di beneficiario/i indiretto/i

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'accordo deve essere sottoscritto anche da soggetto/soggetti che opera/operano nella fase di distribuzione del prodotto finito.

E' inoltre necessario che l'accordo preveda specifiche clausole relative alla regolazione del passaggio fra imprese di trasformazione/commercializzazione ed imprese di distribuzione che indichino anche i quantitativi di cui è garantita la distribuzione con riferimento ai quantitativi di prodotto finito indicati nell'accordo stesso.

b.5) Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali siglati dal soggetto promotore/capofila con le parti sociali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori collegato alla realizzazione del progetto presentato.

La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto.

b.6) Produzioni biologiche

Il quantitativo di prodotti finiti complessivi e quello dei medesimi prodotti finiti certificati biologici cui fare riferimento ai fini della ponderazione del criterio (indipendentemente dalla metodologia utilizzata) sono indicati nel progetto di filiera (paragrafo 2 “Contenuti specifici” punto 3 “Materie prime e prodotti finiti interessati”) con riferimento alla descrizione della situazione attuale (pre-realizzazione) e devono essere coerenti con i dati riguardanti le produzioni ottenute nel corso dell’ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dalle imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all’accordo.

Si specifica che nel caso di cessione/conferimento di prodotti finiti fra differenti imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all’accordo deve essere preso a riferimento solo il quantitativo detenuto dall’impresa che rappresenta l’anello finale della filiera con riferimento ai contenuti dell’accordo (esclusa la fase di distribuzione).

La dimostrazione dei quantitativi di prodotti finiti certificati biologici deve avvenire producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per tipologie, cui deve essere allegata l’attestazione/le attestazioni in merito rilasciata/rilasciate dall’Organismo di Certificazione a cui sono demandati i controlli.

b.7) Produzioni a denominazione d’origine

Sono valutate le produzioni DOP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni (esclusa la tutela transitoria).

Il quantitativo di prodotti finiti complessivi e quello dei medesimi prodotti finiti di qualità cui fare riferimento ai fini della ponderazione del criterio sono indicati nel progetto di filiera (paragrafo 2 “Contenuti specifici” punto 3 “Materie prime e prodotti finiti interessati”) con riferimento alla descrizione della situazione attuale (pre-realizzazione) e devono essere coerenti con i dati riguardanti le produzioni ottenute nel corso dell’ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dalle imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all’accordo.

Si specifica che nel caso di cessione/conferimento di prodotti finiti fra differenti imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all’accordo deve essere preso a riferimento solo il quantitativo detenuto dall’impresa che rappresenta l’anello finale della filiera con riferimento ai contenuti dell’accordo (esclusa la fase di distribuzione).

La dimostrazione dei quantitativi di prodotti finiti di qualità deve avvenire producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per tipologie, cui deve essere allegata l’attestazione/le attestazioni in merito rilasciata/rilasciate dall’Organismo di Certificazione a cui sono demandati i controlli.

b.8) Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alla qualità della materia prima (latte) ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - quale definita dal Decreto Ministeriale del 29 luglio 2009 art. 6) e successive disposizioni applicative - ed è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi complessivi di materia prima (latte) indicati nel progetto di filiera, rapportato ai medesimi quantitativi di materia prima "di qualità" quale precedentemente definita.

La valutazione prende in considerazione la materia prima (latte) conferita/ceduta da tutte le aziende agricole di base - sia beneficiarie dirette e indirette - che hanno sottoscritto l'accordo, prodotta nel 2011 (1 gennaio - 31 dicembre) e che risponde ai requisiti di "qualità" precedentemente definiti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario produrre una tabella riepilogativa - a firma del soggetto promotore/capofila - delle aziende agricole di base che concorrono a tale priorità secondo il seguente schema:

Denominazione azienda agricola	CUAA	Matricola produzione*	Quantitativo latte prodotto 2011	Quantitativo latte oggetto di accordo 2011
TOTALI	-----	-----		

* Solo per le aziende che hanno più di una matricola. In questo caso se l'azienda partecipa contemporaneamente con più matricole il nominativo deve essere riportato in funzione di ciascuna matricola.

Deve essere inoltre richiamato il quantitativo totale di materia prima (latte) oggetto di accordo.

Il punteggio verrà attribuito successivamente alla verifica dell'effettivo riconoscimento delle "produzioni di qualità" dichiarate in funzione dei dati presenti a sistema AGEA SIAN e AGREA Agrinet.

c.1) Nuove aggregazioni

Il criterio premia la formalizzazione di nuove aggregazioni e l'ampliamento di aggregazioni preesistenti in termini di: ingresso di nuovi produttori - soci o a contratto e conseguente incremento della quantità di prodotto commercializzato - funzionali al progetto di filiera, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.

La dimostrazione deve avvenire attraverso specifica documentazione attestante tale condizione già formalizzata all'atto di presentazione della domanda (es. atto costitutivo, atto di fusione, atto di acquisizione di ramo d'azienda, atto di sottoscrizione di quote societarie, etc.) e breve nota descrittiva riguardante il processo aggregativo documentato.

Si specifica che non rientrano in questo criterio le comunioni a scopo di godimento eventualmente costituite ai fini dell'accesso agli aiuti a valere sulla Misura 121.

Sono considerate soltanto le operazioni di aggregazione e ampliamento formalizzate successivamente al 1 gennaio 2011.

c.2) Certificazioni

Sono valutabili solo le certificazioni possedute dal soggetto promotore/capofila e rilasciate in data anteriore alla presentazione della "domanda carpetta".

I punteggi relativi alle certificazioni BRC (Global Standard-Food), IFS (International Food Standard) e certificazione OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono attribuiti solo nel caso in cui dette certificazioni siano riferite al prodotto/prodotti finito/finiti incluso/inclusi nel "progetto di filiera".

La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

c.3) Prodotto finito esportato

Il quantitativo di prodotti finiti complessivi e quello dei prodotti finiti oggetto di esportazione (mercato interno e mercato extra comunitario) cui fare riferimento ai fini della ponderazione del criterio sono indicati nel progetto di filiera (paragrafo 2 "Contenuti specifici" punto 3 "Materie prime e prodotti finiti interessati") con riferimento alla descrizione della situazione attuale (pre-realizzazione) e devono essere coerenti con i dati riguardanti le produzioni ottenute e le produzioni esportate nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dalla/e impresa/e di commercializzazione che rappresenta/rappresentano la parte finale della filiera con riferimento ai contenuti dell'accordo (esclusa la fase di distribuzione).

La dimostrazione dei quantitativi di prodotti finiti esportati deve avvenire producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto esportato, suddivisi per tipologie e per imprese esportatrici, supportata da idonea documentazione delle imprese medesime (es.: bilancio, fatture di vendita, etc.).

ALLEGATO C)

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FILIERA

1. DATI GENERALI DEL PROGETTO DI FILIERA

Titolo del Progetto

Riconoscimento giuridico del soggetto promotore/capofila (mandato con rappresentanza/atto di costituzione RTI)

Rappresentante legale del soggetto promotore/capofila

Cognome _____

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Referente tecnico del progetto di filiera

Cognome _____

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Comparto produttivo del progetto

Settore/comparto/raggruppamento	Barrare la casella di interesse
Comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino)	
Comparto latte alimentare e latticini freschi	

Per l'attribuzione del comparto considerare la prevalenza dei prodotti finiti oggetto di accordo.

Finalità del progetto di filiera (paragrafo 11 del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario")

Soggetti che partecipano in via diretta o indiretta alla realizzazione del progetto di filiera (indicare il numero dei soggetti)

Qualificazione del soggetto indipendentemente dalla forma giuridica	Beneficiario diretto	Beneficiario indiretto
Imprenditori agricoli singoli (produzione primaria)		
Imprenditori agricoli associati (produzione primaria)		
Imprese di trasformazione		
Imprese di commercializzazione		
Imprese di trasformazione e commercializzazione		
Organizzazioni di produttori		
Soggetti della distribuzione		
Altro (specificare)		

Piano finanziario e Misure attivate

Misure	n. domande	Spesa totale prevista (Euro)	Contributo richiesto
111 Azione 1			
114			
121			
123 Azione 1			
124 (*)			
TOTALE			

(*) Si rammenta che per la Misura 124 il progetto di filiera può prevedere una sola domanda di aiuto mentre ogni impresa può presentare una sola domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione

Numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e numero di ULU complessivamente impiegate (se utilizzato come requisito)

Descrizione del cronoprogramma delle attività (tempistica di realizzazione delle singole operazioni/interventi e del progetto di filiera nel suo complesso)

2. CONTENUTI SPECIFICI

1. Analisi del comparto interessato

- Descrizione della situazione attuale del comparto in relazione alle aree in cui si sviluppa il progetto
- Descrizione degli obiettivi con particolare riferimento ai fabbisogni di intervento del comparto ed alle criticità che si intendono affrontare
- Indicazione delle fasi della filiera coinvolte e loro connessioni
- Descrizione dei meccanismi di integrazione fra i diversi soggetti che partecipano al progetto di filiera in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica, commerciale e di redistribuzione del reddito
- Descrizione dei risultati attesi e miglioramento rispetto alla situazione iniziale
- Previsione del ritorno economico per le imprese agricole di produzione di base partecipanti

2. Analisi del progetto

- Descrizione generale del progetto, dei suoi obiettivi, della sua valenza territoriale e delle eventuali connotazioni innovative
- Localizzazione degli interventi con riferimento alle aree montane svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE
- Dimostrazione della coerenza esterna del progetto nella sua interezza e nelle operazioni/interventi previsti dai singoli “beneficiari diretti” rispetto a quanto stabilito dalle normative comunitarie sullo sviluppo rurale, nonché a quanto stabilito nel P.S.R. 2007-2013

- Dimostrazione della coerenza interna delle diverse operazioni/interventi previste dai singoli “beneficiari diretti” rispetto all’obiettivo/i specifico/i progettuale/i: le operazioni sia a livello di tipologia di investimento, di interventi di consulenza, formazione, sviluppo di nuovi processi e/o prodotti, ecc. devono essere in stretta connessione tra loro

3. Materia prima e prodotti finiti interessati

- Descrizione di carattere generale delle materie prime e dei prodotti finiti cui il progetto è riferito
- Indicazione dell’area geografica di provenienza della materia prima cui il progetto è riferito
- Quantificazione della materia prima e dei prodotti finiti: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione dei prodotti finiti certificati biologici ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione dei prodotti finiti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni, esclusa la tutela transitoria (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione del latte di qualità ai sensi dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - quale definita dal Decreto Ministeriale del 29 luglio 2009 art. 6) e successive disposizioni applicative (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione dei prodotti finiti oggetto di esportazione: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)

4. Criteri e modalità di gestione del progetto

- Descrizione delle modalità di monitoraggio del progetto
- Descrizione delle modalità di coordinamento e controllo sulla realizzazione delle operazioni/interventi

Data

Firma del rappresentante legale del
soggetto promotore/capofila

Allegato parte integrante - 2

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

**Misura 121 *“Ammodernamento delle imprese agricole”
Settore lattiero-caseario***

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo, la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 finalizzati al perseguimento della Ristrutturazione del settore lattiero-caseario, latte bovino attivabili esclusivamente nell'ambito del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto - è a valere su una quota di risorse destinate alla Misura 121 pari ad Euro 12.486.299,00 comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Titolo III, Capo I, articolo 16 bis del Reg. (CE) n. 1698/2005 e Allegato II al medesimo regolamento;
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 65/2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna (di seguito P.S.R.), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007, come modificato nella formulazione da ultimo approvata con Comunicazione ARES (2011) 816091 della Commissione Europea del 27 luglio 2011.

2. Obiettivi della Misura 121 attinenti alla ristrutturazione del settore lattiero caseario

La Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" contribuisce alla nuova sfida della ristrutturazione del settore lattiero-caseario in vista dello smantellamento del sistema delle quote, sia rafforzando le priorità tematiche in termini di tipologia di azioni preferenziali, già presenti nella scheda di Misura con riferimento ad entrambi i comparti in cui il settore è suddiviso (Latte alimentare e latticini freschi e Formaggi stagionati a Denominazione di Origine Protetta), sia introducendo specifici spunti di intervento.

Pertanto il sostegno specifico attivato nell'ambito della sfida Health Check individua i seguenti fabbisogni prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

Le ulteriori necessità di ammodernamento e ristrutturazione individuate per i singoli comparti, ed in particolare quella relativa agli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche, potranno concorrere, in appoggio ai fabbisogni prioritari precedentemente dettagliati, al raggiungimento dell'obiettivo di fondo di ristrutturazione del settore.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che presentino domanda di intervento corredata da un PI di durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, coerente con gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 2., rispettando i requisiti di seguito specificati e che abbiano sottoscritto l'accordo di filiera di cui al Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario", quali beneficiari diretti.

Per imprese agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa e di Associazione Temporanea di Impresa di cui al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese agricole costituenti Comunioni a scopo di godimento di cui all'art. 1100 e seguenti del codice civile.

Non potranno essere beneficiarie della Misura le imprese che dichiarino di ricadere nella condizione di "ex-bieticoltore" ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 definito quale imprenditore agricolo che ha sottoscritto - con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - contratti di fornitura in una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Tale esclusione permane fino alla conclusione dell'iter procedimentale riferito al Programma Operativo di attuazione del Piano d'Azione regionale per il settore bieticolo-saccarifero.

Non saranno altresì ammissibili a valere sull'Avviso pubblico relativo alla priorità Health - Check "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" i PI collegati a PSA dei giovani titolari di domanda di premio di primo insediamento ai sensi del Programma Operativo della Misura 112.

4. Requisiti

4.1. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 4.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 4.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.1.3. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.1.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 4.1.5. dimostrare un livello minimo di redditività;
- 4.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore deve rivestire le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 4.1.7. la durata minima delle società deve essere almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 4.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 4.1.8. impegnarsi a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 4.1.9. impegnarsi alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. A seguito di preventiva richiesta di autorizzazione saranno valutabili altresì ipotesi in cui l'impresa beneficiaria, successivamente alla liquidazione del saldo del contributo spettante, sia oggetto di processi di trasformazione/ fusione/ incorporazione tali per cui:
 - le imprese coinvolte nel processo siano in possesso dei requisiti di accesso alla Misura,
 - la responsabilità gestionale rimanga in capo, in tutto o in parte,
 - alla medesima persona fisica in caso di ditta individuale beneficiaria
 - alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della società di persone/di capitali beneficiaria,
 - sia verificata la permanenza della rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati rispetto alla nuova consistenza aziendale.

Qualora la modifica societaria non comporti anche l'accorpamento di una molteplicità di aziende agricole, dovrà essere verificato che l'azienda condotta risulti di dimensione tale da garantire comunque il rispetto dei requisiti d'accesso con riferimento alle soglie minime di redditività ed ULU corrispondenti al nuovo assetto societario.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti capoversi, l'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative, dovranno essere comunicate all'ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa maggiore di cui al Reg. (CE) n. 1974/2006, art. 47.

- 4.1.10. impegnarsi a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 4.1.11. impegnarsi a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

Inoltre l'impresa, ai sensi del Reg. CE n. 65/2011, art. 24, deve risultare affidabile, con riferimento a quanto previsto in materia dal "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni per il PSR 2007 - 2013" approvato da AGREA.

4.2. *Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola*

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 4.2.1. rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 4.2.2. un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{ULU}$$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 4.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 4.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 4.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 4.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU "equivalenti";

- 4.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro, nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 4.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

4.3. *Condizioni di ammissibilità e requisiti riferibili al conduttore rilevanti per le priorità individuate nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario"*

Al momento della presentazione della domanda, il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria le Amministrazioni provinciali dovranno accertare anche la sussistenza in capo al conduttore - al momento della presentazione della domanda - dei seguenti requisiti, per consentire la valutazione della priorità di cui al paragrafo 14 "Criteri di priorità"- sottoparagrafo "a.2) Caratteristiche dei soggetti beneficiari" del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario":

- 4.3.1. dimostrare sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- 4.3.2. avere un'età non superiore a 65 anni;
- 4.3.3. ricavare, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 4.3.4. dedicare, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa.

Nelle società di persone le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. e 4.3.4. dovranno essere possedute da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. e 4.3.4. dovranno essere possedute da un Amministratore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per le società di capitale.

Si specifica che, sia nelle società di persone che nelle società di capitali, le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. e 4.3.4. devono essere in capo alla medesima persona fisica.

4.4. *Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore di cui al punto 4.3.1.*

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 4.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 4.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 4.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà partecipati dalle stesse;
 - 4.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 4.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
 - 4.4.3.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - 4.4.3.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - 4.4.3.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - 4.4.3.4. contabilità e gestione aziendale;
 - 4.4.3.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - 4.4.3.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
 - 4.4.3.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - 4.4.3.8. normativa fiscale.
- 4.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per

almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;

- 4.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo paragrafo 13.

4.5. *Criteria per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore di cui al punto 4.3.3*

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda. Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- i) in aumento:
- per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 4.8.1;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- ii) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto; inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali deduzioni forfetarie applicate.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi

tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per “anno solare” si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l’Agenzia delle Entrate.

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell’impresa per l’intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall’impresa all’Agenzia delle Entrate, relativo all’Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l’imprenditore eserciti unitamente all’attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l’incidenza del reddito dell’attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall’attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

4.6. *Criteria per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore di cui al punto 4.3.4*

Il requisito del tempo si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata), calcolate secondo il procedimento descritto al successivo punto 4.9. A tale valore dovrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 987 dell' 11 luglio 2011.

La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

4.7. *Criteria per verificare la redditività economica dell'impresa*

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU **superiore alla soglia del reddito di riferimento**. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56.

Il rapporto REDDITO/ULU dovrà essere superiore alle seguenti soglie per le diverse categorie aziendali:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: superiore a 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: superiore a 60% del reddito di riferimento;
- per le aziende condotte da giovani: superiore a 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: superiore a 80% del reddito di riferimento.

4.8. *Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa*

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC), nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 4.8.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 4.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfettaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività dell'impresa nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda del subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte, mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della ditta cedente nel caso di società di persone/società di capitali cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 4.10.1., 4.10.2. e 4.10.3.
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

4.8.1. Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento ed effettivamente incassati sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;

- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

Costituiscono altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

4.9. *Criteria per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda*

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto del Direttore Generale Agricoltura per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento ed in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano culturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 987 dell' 11 luglio 2011.

4.9.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600 \text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

4.9.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

4.9.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 4.9.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di + 5% ad un massimo di + 15%;

- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di + 0% ad un massimo di + 10%.

4.9.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
- a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 4.9.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 4.9.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 4.9.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 4.9.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 4.9, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

4.10. Definizione di “impresa condotta da giovane al primo insediamento”

Lo status di impresa condotta da giovane al primo insediamento, ai fini dell'attribuzione della percentuale maggiorata di contributo, viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 4.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 4.10.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 4.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4.11. Definizione di “Associazione Temporanea di Impresa” (ATI)

Ai fini e per gli effetti del presente Programma Operativo si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza potrà coincidere con il mandato con rappresentanza di cui al paragrafo 7. “Soggetto promotore/capofila” del Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3 i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

4.12. *Comunioni a scopo di godimento*

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Tutti i requisiti di accesso alla Misura dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3 i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto pertanto dovrà prevedere:

- l'indicazione del macchinario/attrezzatura oggetto della comunione;
- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari.

La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

Ognuna delle imprese costituenti la comunione dovrà sottoscrivere l'accordo di filiera di cui al Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

5. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile su tutto il territorio regionale.

L'azienda è situata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

6. Entità degli aiuti

In generale, per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di:

- a) Euro 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- b) Euro 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale già determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4.9.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

I PI presentati in modalità filiera sul presente avviso concorrono nel conteggio dei massimali di domande presentabili da ciascuna impresa nel periodo di programmazione pari a quattro PI complessivamente e del limite massimo di tre PI finanziati (di cui alla deliberazione regionale n. 662 del 16 maggio 2011).

L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

Zone	Strutture (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)		Dotazioni (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)
	Imprenditore ordinario	Azienda con giovane al primo insediamento	
Normali	40%	45%	35%
Svantaggiate	45%	50%	35%

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovane al primo insediamento, per beneficiare della maggiore contribuzione sarà necessario che siano presenti le seguenti condizioni:

- nelle società di persone, gli ulteriori soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali devono possedere tutti i requisiti previsti al 4.10;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, gli ulteriori amministratori devono possedere tutti i requisiti previsti al punto 4.10.

7. Condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento (PI)

I PI dovranno:

- 7.1. prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno:
 - non superiore a 8 mesi se il PI prevede solo l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature "standard", ovvero escluse macchine speciali prodotte su ordinazione;
 - non superiore a 12 mesi negli altri casi.
- 7.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 7.3. prevedere una spesa minima pari a 10.000 Euro;
- 7.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente.

8. Categorie generali di interventi ammissibili

Nell'ambito del settore lattiero-caseario (latte bovino) suddiviso nei seguenti comparti produttivi:

- formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino);
- latte alimentare e latticini freschi;

gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione di base e - fermo restando quanto precisato al paragrafo 12. del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" approvato contestualmente al presente Programma Operativo - devono essere riconducibili alle seguenti categorie:

- 8.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 - 8.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili;
 - 8.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.
- 8.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 8.1, quali:
 - 8.2.1. acquisto di software;
 - 8.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
 - 8.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
 - 8.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10% per le voci di cui al precedente punto 8.2.4; nell'ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. (CE) n. 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010.

Gli investimenti devono inoltre:

- 8.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;
- 8.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;
- 8.5. essere riferibili alle tipologie di intervento/categorie specificate al predetto paragrafo 12. del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 8.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione delle produzioni (nell'ambito del medesimo settore);
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

9. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Fermo restando quanto specificato al precedente paragrafo 8., non saranno considerati ammissibili:

- 9.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 9.2. l'acquisto di animali;
- 9.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 9.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 9.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 9.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 9.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 9.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti;
- 9.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 9.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;
- 9.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 9.12. le costruzioni/manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 9.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n. 15/1997, art. 16, comma 2 e 3;
- 9.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/1997;
- 9.15. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori".

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

10. Specifiche limitazioni/esclusioni

Con riferimento alla filiera lattiero casearia si identificano le seguenti specifiche limitazioni/esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni

potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;

- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.
- gli impianti irrigui oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto sono individuate nella determinazione n. 2845 de 17 marzo 2008 del Direttore Generale Agricoltura.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

L'utilizzo degli impianti idraulici dovrà essere coerente al Piano regionale di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 40/2005.

11. Progetti collettivi

Nell'ambito del presente Programma Operativo non è prevista l'attivazione di progetti collettivi.

12. Strumenti e procedure di attuazione

La competenza territoriale all'istruttoria delle domande è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, sarà competente per l'istruttoria l'Ente su cui ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili il cui utilizzo riguardi l'intera S.A.U. aziendale, la competenza sarà attribuita all'Ente sul cui territorio detta superficie aziendale insiste prevalentemente.

Nell'ambito territoriale dell'Ente così individuato, la localizzazione del PI in una determinata fascia altimetrica (o rispetto ai Comuni dell'alto e basso ferrarese con riferimento alla tipologia pianiziale) ai fini della attribuzione delle priorità avverrà secondo i medesimi criteri.

12.1. Presentazione delle domande

Per la modalità ed i tempi di presentazione delle domande di contributo si rimanda al paragrafo 17. del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario", approvato contestualmente al presente Programma Operativo.

Le domande, presentate sul presente bando concorrono nel conteggio dei massimali già previsti dal Programma Operativo della Misura 121, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 662/2011, ovvero: l'impresa può presentare complessivamente un massimo di quattro domande nel corso del periodo di programmazione, con un limite di tre domande finanziate. Al raggiungimento del massimale concorreranno anche le domande presentate e ritirate dal beneficiario successivamente alla protocollazione a S.O.P.. Ogni beneficiario potrà avere un massimo di due domande attive contemporaneamente - tenendo conto dei bandi attivati con approccio di filiera e quelli di competenza provinciale attivati con approccio individuale - purché gli investimenti previsti dai PI siano completamente diversi tra loro; la diversità dei PI si configura anche qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano interessate strutture o superfici diverse. Qualora una impresa risulti titolare di PI collegato a P.S.A. - Misura 112 e attivo su una graduatoria provinciale, ulteriori domande a valere sulla Misura 121 potranno essere presentate solo ad avvenuta conclusione del P.S.A. stesso.

12.2. Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 12.2.1. Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (SIC), la relazione tecnica descrittiva deve

considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007;

- 12.2.2. copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- 12.2.3. copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- 12.2.4. preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al punto 12.6 "Congruità della spesa". Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- 12.2.5. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- 12.2.6. disegni progettuali ed eventuali layout;
- 12.2.7. permesso di costruire o documento rilasciato dal Comune comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento. Nel caso il permesso di costruire non risulti allegato alla domanda dovrà essere comunque prodotto entro il termine di conclusione della **macro fase a)** di cui al paragrafo 18. del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario", pena la decadenza dalla possibilità di accedere all'aiuto richiesto;
- 12.2.8. dichiarazione del tecnico progettista che l'opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA). Non risulteranno ammissibili interventi per i quali la SCIA risulti già presentata al Comune al momento della domanda;

- 12.2.9. contratto costitutivo la Comunione a scopo di godimento, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 4.12.
- 12.2.10. copia della documentazione fiscale ed amministrativa, idonea ad attestare il possesso della sufficiente redditività (es.: mod. Unico comprensivo di IVA e IRAP, documentazione sui salari /stipendi ed oneri modello pagamenti unificato INPS-DMAG, fatture di acquisto/cessione di beni strumentali se indicati in domanda, ecc., incluso un prospetto riepilogativo annuale);
- 12.2.11. Allegato A) al presente POM, debitamente compilato, relativo ad informazioni utili al controllo amministrativo del rispetto della condizionalità, qualora pertinente.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

E' facoltà del richiedente avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni.

Spetta all'Amministrazione provinciale competente l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nella documentazione a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

12.3. *Istruttoria delle domande, ed eventuali proroghe ai termini fissati per l'esecuzione dei lavori*

In relazione a quanto indicato al paragrafo 18. Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario", l'Amministrazione regionale provvederà a trasmettere le istanze pervenute alle singole Amministrazioni provinciali competenti **ai fini dell'espletamento della macro - fase a).**

Le suddette amministrazioni effettueranno l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, nonché ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al punto 4.3, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre **10** giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

L'Ente competente approverà con atto formale l'elenco dei PI ammissibili. Per quanto riguarda le successive fasi istruttorie si rimanda al precedentemente richiamato paragrafo

18. del Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”, approvato contestualmente al presente Programma Operativo.

Non saranno in ogni caso finanziabili PI che risultino completamente realizzati prima della concessione del contributo (con riferimento alla data di adozione dell’atto di concessione), fatti salvi i PI trasferiti dalle vigenti graduatorie approvate a valere sugli specifici bandi provinciali attuativi della Misura 121, secondo quanto stabilito al paragrafo 17. del Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”. Nel caso di PI costituito da un unico macchinario/attrezzatura, detto PI si intende completamente realizzato all’atto della consegna del bene in azienda, quale risultante da DDT in conto vendita.

La rinuncia all’aiuto dopo la notifica di concessione comporta la revoca dell’aiuto medesimo e preclude la possibilità per l’interessato di presentare ulteriori domande di aiuto sulla presente Misura per un anno a decorrere dalla data di rinuncia.

Al beneficiario, per il quale sia stato adottato un atto di concessione di contributo, che non realizzi il PI e ometta di presentare comunicazione di rinuncia all’Ente competente entro i termini fissati per la realizzazione, si applicano altresì le sanzioni previste al successivo paragrafo 17.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori/realizzazione degli investimenti, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, la Regione Emilia-Romagna potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell’eventuale acconto erogato.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro 30 giorni prima della data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata e a condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre i 180 giorni successivi al termine originariamente fissato, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 60 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, la Regione Emilia-Romagna potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell’eventuale acconto erogato.

12.4. *Varianti al Piano degli Investimenti*

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI purché finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi della Misura. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.

La richiesta di variante deve essere redatta utilizzando l'apposito SOP predisposto da AGREA, deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione ed allegare la necessaria documentazione tecnica di supporto.

L'Amministrazione regionale provvederà, previa istruttoria di merito, ad autorizzare con atto formale la richiesta o ad esprimere formale diniego, secondo anche quanto stabilito al paragrafo 22. "Varianti" del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

In ogni caso la variante non potrà comportare la ridefinizione degli obiettivi del progetto e l'aumento dell'importo della spesa ammessa ad aiuto e del relativo contributo concesso.

Non si potrà, inoltre, differire il termine per la realizzazione delle opere in misura superiore a quanto previsto relativamente all'istituto della proroga.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

12.5. *Liquidazione dei contributi*

Per quanto concerne il finanziamento dei singoli progetti Misura 121 si rimanda a quanto previsto al paragrafo 21. del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

Alla domanda di saldo dovranno essere allegati i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti);
- c) nell'ipotesi di Comunione a scopo di godimento, quanto previsto al punto 4.12 (documentazione comprovante l'avvenuta registrazione e fatturazione emesse pro-quota riportante oltre all'oggetto dell'acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti);
- d) copia integrale della DIA/SCIA presentata in Comune;
- e) copia del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'opera ovvero della richiesta presentata al Comune competente qualora non si siano ancora perfezionati i termini

per il rilascio anche nella forma del silenzio assenso (per le opere che lo prevedono). Nel caso in cui sia stata presentata esclusivamente la richiesta, non appena perfezionato il procedimento (e comunque prima della liquidazione del contributo), dovrà essere presentato o il certificato di conformità o dichiarazione del progettista che attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio-assenso senza opposizione da parte del Comune.

per le opere in cemento:

- f) collaudo statico;
- g) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

12.6. *Congruietà della spesa*

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in

concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da tecnico qualificato; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

13. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere composte da:

- il Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013.

14. Controlli

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al paragrafo 12. afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011, i seguenti controlli:

- a) “amministrativi” su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni cofinanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- b) “in loco” a campione prima dell’effettuazione del pagamento;
- c) “ex post” per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L’esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell’aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento e dal Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero- caseario”.

L’Amministrazione regionale e le Amministrazioni competenti si riservano inoltre di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto di quanto disposto con il presente Programma Operativo.

15. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono comunque non rispettati qualora nell’azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate infrazioni, che, secondo il sistema di sanzioni e riduzioni di cui al Reg. (CE) 1122/2009, comporterebbero una decurtazione del pagamento unico superiore al 20% ed indipendentemente che sia stata presentata domanda di pagamento unico. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

16. Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell’articolo 18, terzo comma, della L.R. 15/1997 e dell’art. 30, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 65/2011.

I beneficiari sono inoltre tenuti:

- al rispetto dei vincoli imposti dall’art. 19 della citata L.R. n. 15/1997 e dall’art. 72 del Reg. (CE) 1698/2005 circa la destinazione dei beni acquistati con i contributi concessi a valere sul presente Programma Operativo;
- al rispetto degli obblighi informativi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010.

17. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l’intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 2 della L.R. n. 15/1997;

- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. n. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Per ciò che riguarda le specifiche riduzioni/esclusioni di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006, quale sostituito dal Reg. (UE) n. 65/2011 si rimanda a quanto disposto nell'Allegato 1, alla deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008.

18. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento amministrativo e sulla tutela della riservatezza, nonché alle disposizioni contenute nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

ALLEGATO A**ELEMENTI FUNZIONALI AI CONTROLLI AMMINISTRATIVI SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITA' (quando ne ricorrano le condizioni)****A) PATENTINO FITOSANITARIO**

DATI TITOLARE:

nome _____

cognome _____

RUOLO RIVESTITO NELL'AZIENDA DAL TITOLARE del patentino (barrare la voce corrispondente, specificando in caso di "Altro")

Titolare /contitolare	
coadiuvante	
dipendente	
Altro (specificare)	

B) UTILIZZO DELL' ACQUA PER USO IRRIGUO

(*) = barrare la voce SI/NO e, in caso di risposta affermativa, completare i campi corrispondenti

utilizzo acqua uso irriguo	no (*)					
	si (*)		fonte di prelievo dell' acqua	pozzo ----- consorzio di bonifica	estremi autorizzazione ----- nome consorzio /consorzi	

Allegato parte integrante - 3

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 123 *‘Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali’*

Azione 1 *‘Trasformazione e/o commercializzazione
di prodotti Allegato I del Trattato’
Settore lattiero-caseario*

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo, la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" Azione 1 "Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato I del Trattato" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 finalizzati al perseguimento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario, attivabili esclusivamente nell'ambito del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni. Titolo III, Capo 1, art. 16 bis, Titolo IV, Capo I, Sezione 1, articolo 20 lettera b): iii);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 65/2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007 (di seguito P.S.R.), come modificato nella formulazione da ultimo approvata con comunicazione ARES (2011) 816091 della Commissione Europea del 27 luglio 2011.

COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA DELL'ASSE E OBIETTIVI OPERATIVI

Agire in maniera forte sul segmento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è presupposto indispensabile - stante la struttura del sistema agroalimentare regionale - per raggiungere l'obiettivo strategico dell'Asse 1, vale a dire creare reddito nel settore e concorrere alla crescita economica e sostenibile del territorio.

L'Azione partecipa in particolare alla priorità di sostenere aziende operanti in comparti produttivi in cui si verifica un calo di competitività e contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di Asse "Sostenere la razionalizzazione e l'innovazione dei processi nel segmento della trasformazione dei prodotti agricoli " e "Consolidare e stabilizzare la redditività del settore agricolo".

In questa ottica la Misura è inserita nel Programma Operativo "Progetti di filiera Settore lattiero-caseario" a supporto della sfida Health Check riferita alla ristrutturazione del settore medesimo, in funzione della prossima abolizione del regime di "quote" ed il conseguente ingresso del settore in un contesto di libero mercato.

Gli interventi nel comparto della trasformazione/commercializzazione sono indispensabili per affrontare con successo questa problematica e sono finalizzati principalmente a raggiungere specifici obiettivi quali:

- la razionalizzazione dei cicli produttivi e l'abbattimento dei costi;
- l'aumento di valore aggiunto delle produzioni;
- il miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto - è a valere su una quota di risorse destinate alla Misura 123 Azione 1 pari ad Euro 6.000.000,00 comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'azione è rivolta alle imprese di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti lattiero-caseari (latte bovino) che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività della filiera nella quale l'impresa stessa è inserita.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di latte bovino e relativi prodotti trasformati - rientranti fra quelli compresi nell'Allegato I del Trattato - che sostengono l'onere finanziario delle iniziative e che abbiano sottoscritto l'accordo di filiera di cui al Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario", quali beneficiari diretti.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione non deve configurarsi quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni debbono ricorrere al momento della presentazione della domanda.

L'Allegato A) al presente Programma Operativo di Misura sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare complessivamente il 12% degli investimenti materiali. Nel rispetto di tale limite la voce di spesa di cui all'ultima alinea non può superare il 10% del costo complessivo del progetto.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari;

- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare.

3. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta di prodotti di qualità quali definite al successivo paragrafo 6.;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

E' inoltre prevista la specifica esclusione per gli interventi generici e/o di manutenzione straordinaria non funzionali ad un processo innovativo aziendale e per quelli riferiti a sottoprodotti.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- costruzione di strutture ed acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese non iscritte a cespiti;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;

- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

4. LIMITI SETTORIALI

Nell'ambito del settore lattiero-caseario (latte bovino) suddiviso nei seguenti comparti produttivi:

- formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino);
- latte alimentare e latticini freschi.

Sono ammissibili solo gli investimenti relativi a materia prima e prodotti trasformati rientranti fra quelli compresi nell'Allegato I del Trattato.

Non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione e che, qualora siano oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso.

Tali soggetti potranno accedere alla Misura, previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale. I richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

5. NATURA DEGLI AIUTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sottoforma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

- a) 40% nel caso di progetti proposti da microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- b) 20% nel caso di progetti proposti da imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni debbono ricorrere al momento della presentazione della domanda.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

6. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

La dimensione finanziaria minima dei progetti proposti è fissata in Euro 100.000,00.

Indipendentemente dalla tipologia di impresa richiedente, l'importo minimo di investimento ammissibile ad aiuto è ridotto a 50.000,00 Euro nel caso di investimenti rivolti esclusivamente alla commercializzazione diretta di prodotti di qualità.

Per commercializzazione diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese quali definite dall'articolo 1, comma 1094, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I prodotti di qualità sono quelli definiti dalla Misura 132 del P.S.R. (riportati nell'Allegato B) e debbono rappresentare la prevalenza dei prodotti commercializzati cui l'investimento è dedicato.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

L'importo massimo di investimento ammissibile è fissato in Euro 3.000.000,00.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto del suddetto limite massimo di spesa.

Un progetto può riguardare uno o più stabilimenti. Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già definiti al paragrafo 1 dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Avviso;
- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;

- c) dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assoluta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
- aumento del fatturato dell'impresa;
 - aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che extra CE);
 - diminuzione dei costi unitari di produzione;
- d) dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
- e) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- f) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
- per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che le clausole concernenti l'acquisto/la cessione della materia prima sono inserite in un'apposita sezione dell'accordo come indicato al **paragrafo 13** del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario". Conseguentemente non è dovuta la presentazione di specifici contratti di acquisto/coltivazione.
- c) specifica relazione tecnico e/o economica;
- d) relazione inerente alle strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- e) permesso di costruire o documento rilasciato dal Comune comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento;

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate a Denuncia di Inizio Attività (DIA), ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 31/2002 e successive modifiche, o Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 122/2010, specifica dichiarazione in merito rilasciata da tecnico abilitato.

Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale

Rappresentante attestante la contestuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;

- f) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.

La concessione del contributo è inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:

- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicare il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Dr. Marco Calmistro - Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle singole istanze d'aiuto dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA, reperibile sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine di scadenza delle presentazioni delle istanze è fissato **perentoriamente al 30 marzo 2011**, pertanto nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione

presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

All'atto della presentazione le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento (allegati C/1 e C/2);
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno ed incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;

- 3) bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, completo delle relazioni di corredo. Per le imprese individuali e le società di persone è necessario allegare anche copia della denuncia dei redditi. Nel caso di imprese di recente costituzione, che non dispongano ancora di bilancio approvato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante tale condizione;
- 4) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- 5) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;

- 6) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area e/o dell'immobile su cui insiste l'investimento (da produrre anche nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti macchinari ed attrezzature);
- 7) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e preventivi.

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle opere edili ed affini propriamente dette (a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e successive integrazioni (scaricabile nella versione aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico dal sito www.ermesagricoltura.it). Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;
- tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento;
- opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato D);
- permesso di costruire o documento rilasciato dal Comune comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento. Qualora il permesso di costruire non sia presentato all'atto della domanda deve essere in ogni caso prodotto entro il termine di conclusione della macro-fase a) del procedimento istruttorio di cui al **paragrafo 18** del Programma Operativo Progetti di filiera Settore lattiero-caseario - approvato contestualmente al presente Programma Operativo - pena la decadenza dalla possibilità di accedere all'aiuto richiesto.
- nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate a Denuncia di Inizio Attività (DIA), ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 31/2002 e successive modifiche, o Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 122/2010, specifica dichiarazione in merito rilasciata da tecnico abilitato.

- 8) Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate;
- 9) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che le clausole concernenti l'acquisto/la cessione della materia prima sono inserite in un'apposita sezione dell'accordo come indicato al **paragrafo 13** del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero caseario". Conseguentemente non è dovuta la presentazione di specifici contratti di acquisto/coltivazione.
- 10) relazione inerente le strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- 11) relazione tecnico e/o economica che dimostri come l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa in funzione del raggiungimento di una o più delle condizioni riportate al paragrafo 7, lettera c).
- 12) dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
 - b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
 - c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
 - d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicare il regolare funzionamento;
 - e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti.
- 13) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati.

E' facoltà del richiedente avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa".

I soggetti che siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa risulta iscritta all'albo regionale acquirenti per la gestione delle quote latte con l'indicazione specifica della Regione, del numero di iscrizione e della data di riconoscimento;
- che l'impresa svolge la propria attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riguardo al regolare versamento del prelievo supplementare ed alla corretta contabilizzazione delle produzioni.

I soggetti che non siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante tale condizione.

10. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

In relazione a quanto indicato nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario", compete al Servizio Aiuti alle imprese l'istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato. A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio – in qualità di Responsabile del procedimento – individua i collaboratori che provvederanno, sotto il suo coordinamento, all'esame delle domande, del progetto, della documentazione e della spesa prevista, sintetizzando gli esiti dell'attività svolta in appositi verbali ed in un verbale conclusivo.

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese – sulla base dell'istruttoria compiuta – assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta al Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nella documentazione a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Responsabile del procedimento può chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro **10 giorni**, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

La tempistica dell'istruttoria è quella definita nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" approvato contestualmente al presente Programma Operativo.

11. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Lo sviluppo temporale dei progetti potrà avere una durata massima di 12 mesi calcolata a partire dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo.

Su motivata richiesta del beneficiario presentata almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la conclusione del progetto, l'Amministrazione regionale potrà concedere una sola proroga non superiore a 180 giorni.

Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione del progetto comporta la revoca del contributo concesso.

12. VARIANTI

La richiesta di variante deve essere preventivamente presentata all'Amministrazione regionale entro e non oltre 60 giorni antecedenti al termine stabilito per la conclusione del progetto.

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante nel corso della realizzazione del progetto.

Sono considerate varianti i cambiamenti al progetto originario che comportano:

- cambiamento di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

In ogni caso la variante non potrà comportare la ridefinizione degli obiettivi del progetto e l'aumento dell'importo della spesa ammessa ad aiuto e del relativo contributo concesso.

La richiesta di variante deve essere redatta utilizzando l'apposito SOP predisposto da AGREA, deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione ed allegare la necessaria documentazione tecnica di supporto.

L'Amministrazione regionale provvederà, previa istruttoria di merito, ad autorizzare con atto formale la richiesta o ad esprimere formale diniego.

Ciò premesso di norma non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della iniziativa ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede di concessione.

13. FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Per quanto concerne il finanziamento dei progetti a valere sulla Misura 123 Azione 1 si rimanda a quanto previsto nel Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario” approvato contestualmente al presente Programma Operativo.

14. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La domanda di pagamento dovrà essere inoltrata al Servizio Aiuti alle imprese, utilizzando l'applicativo SOP predisposto da AGREA, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la realizzazione del progetto. Ad essa dovrà essere allegata tutta la documentazione prescritta nei singoli atti di concessione. Si anticipa peraltro che la rendicontazione deve essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa (fatture), coerentemente con quanto previsto nel documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato dal MiPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti).

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell’elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell’arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha inoltre l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

15. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al paragrafo 10. afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 65/2011, i seguenti controlli:

- a) “amministrativi” su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni cofinanziati, la realtà della spesa oggetto della

domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;

- b) "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

L'Amministrazione regionale si riserva inoltre di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto di quanto disposto con il presente Programma Operativo.

16. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento(UE) n. 65/2011.

I beneficiari sono inoltre tenuti:

- al rispetto dei vincoli imposti dall'art. 19 della citata L.R. n. 15/1997 e dall'art. 72 del Reg. (CE) 1698/2005 circa la destinazione dei beni acquistati con i contributi concessi a valere sul presente Programma Operativo;
- al rispetto degli obblighi informativi di cui alla deliberazione n. 1077 del 26 luglio 2010.

17. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 16) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 65/2011.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa. Ai sensi del medesimo articolo di legge è inoltre prevista - in caso di revoca - l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

La revoca può comportare anche la segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Per ciò che riguarda le specifiche riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1975/2006, quale sostituito dal Regolamento (UE) n. 65/2011 si rimanda a quanto disposto nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008.

L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati e alla violazione di specifiche prescrizioni - di cui all'art. 18, lettere a) e d), della L.R. n. 15/1997 - e comporta, oltre alla revoca del contributo ed all'eventuale recupero di somme percepite a titolo di acconto, l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza, nonché alle disposizioni contenute nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

ALLEGATO A)

“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”

DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005

MICROIMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati < 10 (ULA)

Fatturato annuo \leq 2 Meuro

oppure

Totale di bilancio \leq 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50

Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 50 e < 250

Fatturato annuo $> 10 \leq 50$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 10 e ≤ 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il

calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18 ore, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano **in alternativa** una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) ≥ 250 e < 750
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.**

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel D.M. 18 aprile 2005 per le imprese di dimensione minore.

ALLEGATO B)**ELENCO PRODOTTI DI QUALITA'**

- a) prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione;
- b) prodotti con Denominazioni di Origine Protetta (DOP) riconosciute ai sensi dei Reg. CE n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni (esclusa la tutela transitoria) e Reg. n. 1183/2009.

In specifico per quanto attiene le normative precedentemente richiamate sono ammessi a sostegno progetti riferiti ai seguenti prodotti:

- a) Prodotti ottenuti con metodo biologico e destinati al consumo umano;
- b) Prodotti DOP riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni e Reg. n. 1183/2009 quali: Parmigiano-Reggiano DOP, Grana padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino.

ALLEGATO C/1

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

RICHIEDENTE:

RAGIONE SOCIALE

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento previsto;
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1) Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2) Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3) Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4) Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
5) Impianti fissi	A preventivo	€	
6) Impianti specifici funzionali alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti	A preventivo	€	
7) Macchinari ed attrezzature generiche	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 1		€	
8) Investimenti immateriali (esclusi onorari e consulenze)	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 2		€	
9) Spese generali		€	
TOTALE GENERALE		€	

N.B.: Il totale degli investimenti immateriali (punti 8 e 9) non deve superare il 12% degli investimenti materiali (totale punti da 1 a 7). L'importo delle spese generali (onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, punto 9) non deve superare il 10% del costo complessivo del progetto (totale punti da 1 a 8).

7. Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate prima e dopo la realizzazione dell'investimento;

8. Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

ALLEGATO C/2

MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

RICHIEDENTE:

RAGIONE SOCIALE

--

Materie prime lavorate per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	n. pezzi
TOTALE		0,00	0

Produzione realizzata per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	n. pezzi
TOTALE		0,00	0

Indicare la resa media entro la quale si opera

--

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO**Materie prime per tipologia****quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	n. pezzi
TOTALE		0,00	0

Produzione realizzata per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	n. pezzi
TOTALE		0,00	0

Legenda tipo prodotto da inserire

Bio	01	BIO
Denominazione origine riconosciuta	02	DOP
	03	DOP/BIO
Altri prodotti (non rientranti nelle precedenti tipologie)	04	A

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato C/2 con i dati aggregati di tutti gli stabilimenti interessati dal progetto;
- Devono essere indicate tutte le materie prime lavorate e le relative produzioni che in domanda sono raggruppate in macrovoci;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità vanno espresse per quanto possibile in tonnellate (anche per il latte lavorato);
- La colonna n. pezzi è un'integrazione della colonna che precede (in particolare per i formaggi oltre ai quantitativi in tonnellate indicare anche il numero dei pezzi).

ALLEGATO D)

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESCELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Opere edili complementari:							
1)							
2)							
Prefabbricati:							
1)							
2)							
Impianti fissi:							
Elettrico:							
1)							
2)							
Condizionamento – climatizzazione:							
1)							
2)							
Per celle frigo (refrigerazione, atmosfera controllata):							
1)							
2)							
Termico:							
1)							
2)							
Idrico:							
1)							
2)							
Depurazione:							
1)							
2)							
Antincendio:							
1)							
2)							

Investimenti immateriali									
Acquisito di software:									
1)									
Creazione e/o implementazione siti internet:									
1)									
Acquisito di brevetti e licenze:									
1)									

N.B.:

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione asseverata da professionista/i di provata esperienza, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

Nel caso la spesa riguardi interventi di completamento di strutture e/o impianti già in essere, è ammessa la presentazione di un'unica offerta.

Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e asseverato da professionista/i di provata esperienza.

Allegato parte integrante - 4

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 124 'Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale'

Settore lattiero-caseario

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo, la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 finalizzati al perseguimento della Ristrutturazione del settore lattiero-caseario, attivabili esclusivamente nell'ambito del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni. Titolo III, capo I, art. 16 bis e Titolo IV, capo I, articolo 20, lettera b), iv) e articolo 29;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 65/2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007 (di seguito P.S.R.), come modificato nella formulazione da ultimo approvata con comunicazione ARES (2011) 816091 della Commissione Europea del 27 luglio 2011.

COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA DELL'ASSE E OBIETTIVI OPERATIVI

Lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, affiancato alla programmazione e alla definizione di rapporti economici coerenti fra soggetti interessati costituisce strumento indispensabile di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

La Misura concede un sostegno per la realizzazione di forme contrattuali che prevedano una collaborazione tra differenti soggetti della filiera lattiero-casearia e siano finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale.

La Misura risponde in via prioritaria anche all'obiettivo trasversale di consolidare e accrescere l'integrazione di filiera e l'agricoltura contrattualizzata, quale chiave di sviluppo di competitività in un'ottica di maggior orientamento al mercato.

In questa ottica la Misura è inserita nel Programma Operativo "Progetti di filiera Settore lattiero-caseario" a supporto della sfida Health Check riferita alla ristrutturazione del settore medesimo, in funzione della prossima abolizione del regime di "quote" ed il conseguente ingresso del settore in un contesto di libero mercato.

Gli interventi nell'ambito della ricerca pre-competitiva sono infatti indispensabili per affrontare con successo questa problematica e debbono essere finalizzati principalmente a raggiungere specifici obiettivi quali:

- la razionalizzazione dei cicli produttivi e l'abbattimento dei costi;
- l'aumento di valore aggiunto delle produzioni;
- il miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

Detti obiettivi previsti dovranno peraltro essere strettamente coerenti con le finalità del "Progetto di filiera settore lattiero-caseario" in cui l'iniziativa afferente la misura si inserisce.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo – che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto – è a valere su una quota di risorse destinate alla Misura 124 pari a Euro 1.000.000,00 comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

La Misura si concretizza nell'erogazione di incentivi per la realizzazione di progetti di sviluppo pre-competitivo, compresi prototipi.

Per attività di sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati di ricerca in un piano, progetto o un disegno per prodotti, processi o servizi nuovi e/o modificati, prima dell'immissione sul mercato.

I progetti devono riguardare:

- sviluppo di tecnologie innovative per i sistemi di gestione in rete, logistica e flusso dei dati/informazioni, compresi sistemi che facilitano la concentrazione dell'offerta;
- sviluppo di tecnologie innovative di processo, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione ed i collaudi di prototipi;

- analisi di fattibilità per lo sviluppo di prodotti nuovi e/o innovativi, rispondenti alla domanda dei mercati attuali e potenziali e prima realizzazione in via sperimentale;
- sperimentazione e introduzione di procedure innovative finalizzate alla sicurezza alimentare e del lavoro.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto è accordato a soggetti economici che svolgano attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di latte bovino e relativi prodotti trasformati - rientranti fra quelli compresi nell'Allegato I del Trattato - e che:

- sostengono l'onere finanziario delle iniziative;
- detengano il prodotto stesso almeno in una di tali fasi;
- partecipino a un accordo di filiera in qualità di "beneficiari diretti".

Tutti i soggetti richiedenti devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il progetto deve interessare i segmenti della filiera lattiero-casearia (latte bovino) e coinvolgere obbligatoriamente la fase della produzione agricola di base (imprese agricole).

Nella realizzazione del progetto il richiedente deve obbligatoriamente avvalersi di soggetti pubblici e/o privati impegnati nel campo della ricerca e sperimentazione pre-competitiva, quali:

- università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
- società, centri e istituti di ricerca, pubblici o privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale di carattere pre-competitivo e dell'innovazione tecnologica. Il possesso dei necessari requisiti sarà accertato dall'Amministrazione regionale sulla base:
 - delle finalità statutarie e dell'organizzazione aziendale;
 - delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nel settore al quale afferisce il progetto di cui si assume la responsabilità tecnico-scientifica;

- della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate.

La fase di esecuzione del progetto può richiedere l'apporto operativo degli altri soggetti partecipanti all'accordo di filiera di seguito richiamati:

- a) imprese agricole in forma singola;
- b) imprese agricole in forma associata;
- c) cooperative agricole e loro consorzi;
- d) imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli lattiero-caseari (latte bovino) di cui all'Allegato I del Trattato;
- e) Organizzazioni di produttori riconosciute in base al D.Lgs n. 102/2005 ed alla normativa di attuazione della Regione Emilia-Romagna.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE

Il progetto deve riguardare esclusivamente operazioni preliminari pre-competitive che precedono l'utilizzo diffuso dei prodotti, processi e tecnologie sviluppati attraverso la sua realizzazione.

Rientrano tra le operazioni preliminari lo sviluppo ed il collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi, tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il progetto deve inoltre:

- svilupparsi nell'ambito del settore lattiero-caseario (latte bovino) suddiviso nei seguenti comparti produttivi:
 - formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino);
 - latte alimentare e latticini freschi;
- essere supportato da un'adeguata analisi organizzativa;
- essere finalizzato alla realizzazione di una o più delle seguenti azioni:
 - creazione di nuovi sbocchi commerciali per specifici prodotti/produzioni;
 - sviluppo di nuovi prodotti/produzioni;
 - sviluppo di nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi.

4. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) interventi rientranti nelle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C323/01 del 30 dicembre 2006). Si specifica che:
- per ricerca fondamentale la Commissione intende lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
 - per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di alla lettera g) del punto 2.2 della Comunicazione medesima;
- b) interventi connessi all'utilizzo diffuso a fini produttivi e commerciali delle nuove tecnologie/dei nuovi prodotti sviluppati;
- c) interventi non coerenti con gli obiettivi della Misura;
- d) interventi avviati prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

5. LIMITI SETTORIALI

Non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione e che, qualora siano oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso.

Tali soggetti potranno accedere alla Misura, previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale. I richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

6. VOCI DI SPESA AMMESSE

Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute dal "beneficiario diretto" dopo la presentazione della domanda relative alle voci di seguito indicate:

- a) costi di stipula di contratti per lo sviluppo del prodotto o del processo e la loro introduzione nell'impresa in fase pre-competitiva;
- b) costi relativi all'analisi organizzativa dei soggetti coinvolti finalizzata a ottimizzare flussi di beni e informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica;

- c) costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi;
- d) costi relativi a studi di mercato e di fattibilità;
- e) acquisto brevetti e licenze;
- f) acquisizione di know-how (Il termine inglese know how, letteralmente "sapere come", identifica le conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa. Il termine know how si collega al termine saper fare e rimanda alle competenze che si applicano nello svolgimento dei vari compiti lavorativi e che si basano sull'esperienza. Il know how che l'impresa possiede e riesce a gestire rappresenta una delle principali risorse che conferiscono valore all'impresa stessa e sui quali si fondano le sue performance ed il suo eventuale vantaggio competitivo);
- g) acquisto di software;
- h) test e prove, compresi costi di materiali a perdere;
- i) costi inerenti la costruzione prototipi.

Con riferimento alle voci di cui alle lettere b) - c) e d) sono ammesse:

- le spese riferite al personale del soggetto pubblico/privato impegnato nel campo della ricerca e sperimentazione pre-competitiva di cui al precedente paragrafo 2 "Condizioni di ammissibilità";
- le spese del personale interno del beneficiario titolare dell'esecuzione del progetto.

I costi riconducibili a personale interno del soggetto beneficiario devono essere contenuti nella percentuale massima del 5% calcolate sulla spesa complessiva del progetto.

Per ciò che riguarda la quantificazione del costo relativo alle spese del personale valgono le seguenti disposizioni:

Personale dipendente

Questa voce comprende il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato impegnato nelle attività di progetto.

Il costo è determinato moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, come di seguito indicato:

- Costo Giornata Lavorata = Stipendio Lordo Annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) / N. Giornate Lavorative Annue
- Costo Ammissibile = Costo Giornata Lavorata x N. Giornate Attribuite Progetto

Personale non dipendente

Questa voce comprende il personale a contratto impegnato nelle attività di progetto.

Il costo è determinato in base alle giornate dedicate al progetto valorizzate al costo giornaliero previsto nel contratto. Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

- Costo Giornata Lavorata = Stipendio Lordo Annuo (o Frazione di anno) + Oneri Sociali a carico di Ente / N. Giornate Lavorative in un Anno o frazione di Anno
- Costo Ammissibile = Costo Giornata Lavorata x N. Giornate Attribuite Progetto

Per il personale - dipendente e a contratto - impegnato nel progetto sono ammissibili spese di viaggio/vitto/alloggio nella percentuale massima complessiva dell'1% della spesa totale ammissibile per il personale.

Con riferimento alle voci di cui alle lettere a) – e) – f) – g) – h) ed i) sono ammesse le spese sostenute direttamente dal “beneficiario diretto” per l'acquisizione di beni materiali/immateriali quali:

- strumenti e attrezzature (macchine agricole, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche etc.) impiegate nella realizzazione del progetto. La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto;
- materiali d'uso e forniture quali materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico, reagenti, strumentazioni, altri materiali utilizzati per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto;
- creazione di prototipi e realizzazione di test e collaudi.

I progetti presentati devono indicare i costi, stimati in via presuntiva, con riferimento esplicito alle voci di spesa ammissibile precedentemente definite.

7. SPECIFICHE ESCLUSIONI

Sono escluse le seguenti azioni e voci di spesa:

- spese di promozione dell'immagine del “beneficiario diretto” (es.: pranzi, viaggi promozionali, cc.).
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati e eventuali relativi oneri;
- acquisto/locazione di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;

- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzioni di strutture;
- acquisto di attrezzature non strettamente funzionali al progetto;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese amministrative, compreso costi di personale utilizzato per tali attività, e relativi oneri fiscali e previdenziali a carico del "beneficiario diretto";
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dal "beneficiario diretto" per il finanziamento del progetto;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- spese generali.

Non sono in ogni caso ammesse spese relative all'apporto operativo del soggetto "beneficiario diretto" (in termini di mancato reddito, prestazione di manodopera, etc.) nonché degli altri soggetti partecipanti all'accordo di filiera nella fase di esecuzione del progetto in qualunque forma reso.

8. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

I progetti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della presente Misura devono avere una dimensione minima di spesa ammissibile di Euro 50.000,00 ed un importo massimo di spesa ammissibile di Euro 200.000,00.

9. INTENSITA' DEGLI AIUTI

In considerazione del fatto che la Misura si attiva esclusivamente per prodotti agricoli lattiero-caseari (latte bovino) di cui all'Allegato I del Trattato, l'intensità dell'aiuto - differenziata a seconda della tipologia di spesa - è fissata nei seguenti valori percentuali:

- **70%** della spesa ritenuta ammissibile per le seguenti voci indicate al precedente paragrafo 6. "Voci di spesa e criteri di ammissibilità":
 - a) costi di stipula di contratti per lo sviluppo del prodotto o del processo e la loro introduzione nell'impresa in fase pre-competitiva;
 - b) costi relativi all'analisi organizzativa dei soggetti coinvolti finalizzata a ottimizzare flussi beni e informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica;
 - c) costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi;
 - d) costi relativi a studi di mercato e di fattibilità;
 - e) test e prove, compresi costi di materiali a perdere;

- f) costi inerenti la costruzione prototipi.
- **40%** della spesa ritenuta ammissibile per le seguenti voci indicate al precedente paragrafo 6 “Voci di spesa e criteri di ammissibilità”:
 - a) acquisto brevetti e licenze;
 - b) acquisizione di know-how;
 - c) acquisto di software.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'

In sede di valutazione del progetto, si procede all'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di seguito riportati:

CRITERIO SELEZIONE	DI	CARATTERISTICHE	PUNTI
Validità scientifica	tecnico-	Innovatività e non ripetitività	2
		Economicità dell'impianto organizzativo	2
		Adeguatezza tecnico-scientifica del progetto	2
		Descrizione degli obiettivi e dei prodotti attesi	1
		Completezza delle informazioni tecnico-scientifiche	1
Totale punteggio per il criterio massimo			8
Coerenza del progetto presentato con gli obiettivi del progetto di filiera in cui si inserisce		Conformità degli obiettivi specifici del progetto agli obiettivi del progetto di filiera	6
		Capacità dei risultati ottenuti dal progetto di rispondere alle criticità che il progetto di filiera intende affrontare	6
Totale punteggio per il criterio massimo			12
Efficienza ed impatto socio-economico		Analisi economica dei risultati del progetto sulla filiera	1
		Analisi dell'impatto socio economico (es.reddito/occupazione/ambiente)	3
		Ricaduta dell'innovazione cui il progetto e finalizzato sui prodotti e/o processi produttivi della filiera coinvolta	2
Totale punteggio per il criterio massimo			6

Gestione del progetto e congruità	Strumenti di qualità e per il monitoraggio del progetto	2
	Completezza delle informazioni ai fini del giudizio di congruità economica	2
Totale punteggio massimo per il criterio		4
PUNTEGGIO MASSIMO	ATTRIBUIBILE	30

Per poter essere ritenuto ammissibile il progetto dovrà conseguire la soglia minima di **18** punti.

Il mancato raggiungimento della soglia minima per l'ammissibilità non comporta automaticamente la decadenza del progetto di filiera qualora permangano le condizioni di accesso previste dal Programma Operativo Progetti di filiera settore lattiero-caseario.

11. MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle singole istanze d'aiuto dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistiche predisposta ed approvata da AGREA, reperibile sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine di scadenza delle presentazioni delle istanze è fissato **perentoriamente al 30 marzo 2012** pertanto nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

All'atto della presentazione le domande devono essere corredate dal Progetto redatto in formato elettronico –pdf– consegnato su idoneo supporto informatico ed in copia cartacea, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato A) e avvalendosi delle indicazioni fornite nell'Allegato B al presente Programma Operativo, debitamente sottoscritto dal soggetto che presenta la domanda di aiuto e dal responsabile tecnico-scientifico.

Il Progetto deve essere supportato dalla seguente documentazione:

- nel caso di acquisizione di beni materiali (costruzione di prototipi) non compresi nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario

fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato;

- per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro, al netto di IVA, e ammessa la presentazione di un unico preventivo idoneamente motivato. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un'unica offerta supportata da dichiarazione redatta da un tecnico qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in oggetto;
- nel caso di investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione;
- nel caso di costi riferiti a spese di personale (dipendente e/o non dipendente) prospetti di quantificazione delle singole spese secondo quanto indicato al paragrafo 6.

12. MODALITA' TEMPI DI ISTRUTTORIA

In relazione a quanto previsto nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario", compete al Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie l'istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato. A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio – in qualità di Responsabile del procedimento – individua i collaboratori del Servizio che provvederanno, sotto il suo coordinamento:

- all'esame delle domande, del progetto, della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti dell'attività svolta saranno sintetizzati in appositi verbali.

Il Responsabile del Servizio - sulla base dell'istruttoria compiuta - assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Spetta al Servizio l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Responsabile del procedimento trasmette al Servizio Aiuti alle imprese l'atto formale di approvazione degli esiti dell'istruttoria compiuta ai fini della successiva fase di valutazione.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti **entro 10 giorni**, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

La tempistica dell'istruttoria è quella definita nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" approvato contestualmente al presente Programma Operativo.

13. FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Per quanto concerne il finanziamento dei progetti a valere sulla Misura 124 si rimanda a quanto previsto nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" approvato contestualmente al presente Programma Operativo.

14. TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI E PROROGHE

Lo sviluppo temporale dei progetti può avere una durata massima di **18 mesi** calcolata a partire dalla data dell'atto di concessione del contributo.

Su motivata richiesta del beneficiario presentata almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la conclusione del progetto, l'Amministrazione regionale può concedere una sola proroga non superiore a 180 giorni.

Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione del progetto comporta la revoca del contributo concesso.

15. VARIANTI

La richiesta di variante deve essere preventivamente presentata all'Amministrazione regionale e, in ogni caso, tassativamente entro e non oltre 60 giorni antecedenti al termine stabilito per la conclusione del progetto.

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante nel corso della realizzazione del progetto, fermi restando gli obiettivi del progetto, l'importo della spesa ammessa a contributo ed il termine per la realizzazione.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti al progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile il progetto ed in particolare:

- modifiche sostanziali tecniche ed economiche delle azioni approvate;
- modifica della tipologia delle azioni approvate.

In ogni caso la variante non potrà comportare la ridefinizione degli obiettivi del progetto e l'aumento della spesa ammessa ad aiuto e del relativo contributo concesso.

La nuova articolazione non deve alterare le finalità originarie del progetto collegate al "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" in cui si inserisce.

La richiesta di variante deve essere sottoscritta dal soggetto beneficiario, deve essere corredata di una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto e deve contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione.

L'Amministrazione regionale provvederà, previa istruttoria di merito, ad autorizzare con atto formale la richiesta o ad esprimere formale diniego.

14. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata una rendicontazione tecnico-finanziaria - sottoscritta dal legale rappresentante del "beneficiario diretto" e redatta utilizzando lo specifico modulo di cui all'Allegato C) al presente Programma Operativo, da presentare entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la realizzazione del progetto.

La rendicontazione è supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate e ritenute ammissibili in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento coerentemente con quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato dal MiPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti).

Si specifica inoltre che:

- per le spese afferenti quote di ammortamento occorre produrre documentazione attestante l'iscrizione della voce di spesa nelle immobilizzazioni materiali (libro cespiti);
- per le spese riferite **alle voci di cui alle lettere b) - c) e d) del precedente paragrafo 6 occorre produrre:** prospetto analitico, su base nominativa, sottoscritto dal responsabile amministrativo del soggetto pubblico/privato cui compete la responsabilità tecnico/scientifica del progetto, che attesti costo giornaliero e numero di giorni di impiego nelle attività di progetto, nonché il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali di legge.

Si sottolinea infine che, una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- che rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- che sia sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale;
- che le fatture e/o gli altri documenti contabili siano emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

15. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI ED EROGAZIONE

Per quanto attiene alla liquidazione ed erogazione del contributo spettante si rimanda alle specifiche disposizioni del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" approvato contestualmente al presente Programma Operativo.

16. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al paragrafo 12., afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011, i seguenti controlli:

- a) "amministrativi" su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni cofinanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- b) "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;

c) “ex post” per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

L'Amministrazione regionale si riserva inoltre di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto di quanto disposto con il presente Programma Operativo.

17. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 65/2011.

I beneficiari diretti sono inoltre tenuti:

- al rispetto dei vincoli imposti dall'art. 19 della citata L.R. n. 15/1997 e dall'art. 72 del Regolamento (CE) 1698/2005 circa la destinazione dei beni acquistati con i contributi concessi a valere sul presente Programma Operativo;
- al rispetto degli obblighi informativi di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010;
- al rispetto dell'impegno di conservare per almeno 5 anni dalla data di inoltro della domanda di pagamento i prototipi realizzati, la relazione tecnica conclusiva, gli studi e le analisi organizzative nonché gli altri prodotti eventualmente ottenuti con la realizzazione del progetto.

18. REVOCHE E SANZIONI

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca dei contributi concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 65/2011.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa. Ai sensi del medesimo articolo di legge è inoltre

prevista - in caso di revoca - l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

La revoca può comportare anche la segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Per ciò che riguarda le specifiche riduzioni/esclusioni di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006, quale sostituito dal Reg. (UE) n. 65/2011 si rimanda a quanto disposto nell'allegato D) all'Allegato 1, alla deliberazione n. 672 del 18 maggio 2009.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Giancarlo Cargioli, Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare – Direzione Generale Agricoltura – Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento amministrativo e sulla tutela della riservatezza, nonché alle disposizioni contenute nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

Per gli aspetti tecnici:

Patrizia Alberti
Regione Emilia-Romagna
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel.: +39.051.5274296 - Fax: +39.051.5274524

Per gli aspetti amministrativi:

Francesco Golinelli
Regione Emilia-Romagna
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel.: +39.051.5274367 - Fax: +39.051.5274524

Per tutti gli aspetti di competenza del Responsabile del procedimento:

Giancarlo Cargioli - Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione e Promozione del Sistema Agroalimentare
Regione Emilia-Romagna
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel.: +39.051.5274843 - Fax: +39.051.5274524

ALLEGATO A)**SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO**

Progetto:

Responsabile scientifico/tecnico:

Presentato da: C.F.:

legale rappresentante di: Piva:

in qualità di :

Contributo richiesto:

Categorie di spese	Costo totale	Valore percentuale*	Contributo richiesto

* indicare se il contributo richiesto è al 70% o al 40%.

Comparto

Inizio attività: fine attività: durata: mesi (giorni)

RIPARTIZIONE DEL LAVORO

Ragione sociale	Ruolo

OBIETTIVI E FINALITA'

Descrivere gli **obiettivi del progetto** e gli sviluppi che propone in relazione all'attuale stato dell'arte specificando:

- **Obiettivi.**
- Breve riassunto dello **stato dell'arte.**
- **Coerenza con gli obiettivi della Misura e le finalità** della sfida Health Check riferita alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

COLLEGAMENTI ED INTEGRAZIONI

Descrivere e spiegare i **collegamenti e le integrazioni** con altri progetti e attività. Specificare in che modo il Progetto coinvolge i differenti segmenti della filiera cui è rivolto.

AUTOCONTROLLO E PROCEDURE DI QUALITA'

Descrivere le procedure (indicando le metodologie applicate), con cui il soggetto promotore effettuerà il coordinamento del progetto e applicherà le politiche di controllo di qualità all'interno del progetto.

In ogni anno devono essere fissate almeno due momenti di **verifica** (di cui una coincidente con la fine dell'anno di attività) dei prodotti intermedi ottenuti e dello **stato di avanzamento** dei lavori.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PROGETTO

- individuazione quali/quantitativa dei soggetti che si potranno avvantaggiare dai risultati del progetto;
- descrizione e quantificazione dell'effetto che l'applicazione dei risultati provocherà nella/e filiera/e coinvolta/e per quanto riguarda l'aspetto produttivo, sociale e/o ambientale;
- descrizione dei parametri e della metodologia utilizzati per valutare vantaggi e ricadute.

CONTENUTO DEL LAVORO

(schema da ripetere per tutte le azioni di cui si compone il progetto)

AZIONE:

DESCRIZIONE DEL LAVORO:

TEMPI/FASI:

DETTAGLI TECNICI:

SPESE DI PERSONALE:

SPESE DI REALIZZAZIONE:

COSTO TOTALE DELL'AZIONE:

Anno	Descrizione	Costo totale	Contributo richiesto
Spese personale			
Spese di realizzazione			
Totale			

PRODOTTI E PIANO DI UTILIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI

Descrizione dei risultati attesi:

RIEPILOGO COSTO E CONTRIBUTO RICHIESTO

ATTIVITA' AL 70% DI CONTRIBUTO:

Categorie di costo	Descrizione	Percentuale contributo	di	Euro
Spese personale				
Spese di realizzazione				

ATTIVITA' AL 40% DI CONTRIBUTO:

Categorie di costo	Descrizione	Percentuale contributo	di	Euro
Spese personale				
Spese di realizzazione				

Elenco e ruolo del personale Impiegato:

Nominativo	Ruolo

Allegare la seguente documentazione:

Scheda d'impresa del soggetto/ente/impresa richiedente e dei partner che collaborano al progetto contenente:

- ✓ la descrizione della struttura e della relativa articolazione amministrativa, tecnica e logistica, le dotazioni materiali ed immateriali, le esperienze lavorative e progettuali, l'organigramma del personale dipendente, le eventuali collaborazioni esterne, le convenzioni in essere;
- ✓ statuto (se esistente);
- ✓ attestazione dipendenti (se esistente);
- ✓ contratti di collaborazione (se esistenti).

Per quanto riguarda la competenza del personale preposto alla realizzazione del progetto di cooperazione è richiesta:

- ✓ la presentazione di un “Curriculum vitae” in formato europeo nel quale siano espressamente riportati i titoli di studio, le eventuali abilitazioni, le esperienze lavorative ed i percorsi formativi;
- ✓ per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l’ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l’iscrizione all’albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività stessa. Inoltre l’attività di consulente è incompatibile con lo status di dipendente pubblico;
- ✓ il personale preposto non deve svolgere attività istituzionali relative alla gestione di fasi e/o di interi procedimenti connessi all’istruttoria ed alla erogazione di contributi e provvidenze nel settore agricolo, anche se rese a favore di società di servizi incaricate di attività istituzionali.

ALLEGATO B)**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI**

Al fine di garantire equità e trasparenza del procedimento, la valutazione sarà esclusivamente concentrata solo su quanto descritto nel progetto.

Si invita quindi chi redige i progetti ad inserire tutte le informazioni che si ritenga debbano essere considerate al momento della valutazione, seppur senza scadere nella descrizione particolareggiata di elementi di consolidata conoscenza.

Uno degli aspetti importanti da curare nella stesura del progetto è garantire che ci sia coerenza tra alcune delle componenti di progetto: obiettivi, priorità, analisi economica, impatto socio economico, potenzialità a incidere, prodotti del progetto.

Sezioni del progetto

Il progetto deve essere redatto su un format suddiviso in sezioni.

Le sezioni di progetto: hanno anche lo scopo di limitare la dispersione delle informazioni all'interno del testo del progetto stesso.

Questo lo schema e le componenti delle sezioni :

1. obiettivi e finalità
 - a. obiettivi
 - b. stato dell'arte e bibliografia
 - i. stato dell'arte e bibliografia generale
 - ii. bibliografia del gruppo di ricerca
 - c. coerenza con gli obiettivi della Misura e con le priorità stabilite dall'Asse
2. collegamenti ed integrazioni
3. autocontrollo e procedure di qualità
4. valutazione degli effetti del progetto
 - a. analisi economica
 - b. impatto socio economico
 - c. potenzialità a incidere nella filiera
5. contenuto del lavoro
 - a. azioni del progetto
6. prodotti e piano di utilizzazione e sfruttamento

1. Obiettivi e finalità

Descrizione degli obiettivi: la descrizione attesa è quella degli obiettivi specifici del progetto (es. realizzare un nuovo supporto che ottimizzi l'uso del foraggio nei bovini abbattendo i costi alimentari), essi dovrebbero avere una espressione meno generica possibile.

Stato dell'arte e bibliografia: la descrizione di questi elementi andrà organizzata in due sottocapitoli. Il primo "stato dell'arte e bibliografia generale" dovrà riportare la descrizione del contesto o stato dell'arte in cui il progetto opera anche al fine di illustrarne l'innovatività e la non ripetitività della ricerca. Vi andranno descritte le motivazioni che danno origine al progetto e il contesto. Riguardo la bibliografia (per questo capitolo) il riferimento temporale richiesto sono gli ultimi 7 anni e la citazione massima di 10 titoli. Il secondo capitolo "bibliografia relativa al gruppo di ricerca" potrà citare tutta la bibliografia inerente le tematiche del lavoro, ricollegabile a coloro che sono coinvolti nella realizzazione del progetto. Questo capitolo sarà utilizzato per valutare l'adeguatezza tecnico scientifica del progetto (assieme a curricula e contenuto del lavoro).

Coerenza con gli obiettivi della Misura e con le e le finalità della sfida Health Check riferita alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

Occorre spiegare come gli obiettivi del Progetto di cooperazione siano coerenti con agli obiettivi della Misura, con le finalità della sfida Health Check riferita alla ristrutturazione del settore lattiero- caseario e con quanto stabilito negli strumenti di programmazione regionale vigenti nel settore.

Si richiede che, oltre a citare i suddetti obiettivi e priorità (es. migliorare la competitività delle aziende regionali) ispiratori del progetto, vengano individuate una o più componenti specifiche (es. il contenimento dei costi produttivi), sulla quale i risultati del progetto (o meglio la loro applicazione in campo) intendono impattare.

E' attesa anche una descrizione della "capacità" del progetto e dei suoi prodotti di soddisfare i problemi legati alla componente specifica esposta (es. nel settore bovino da latte, agire sulla voce che più incide nel formare i costi produttivi, che è l'alimentazione, grazie alla realizzazione di un supporto che permetta un uso più efficiente degli alimenti abitualmente consumati).

Sostanzialmente corrisponde alla descrizione del come-perché i prodotti del progetto sapranno essere applicati e soddisfare la priorità specifica.

In definitiva si chiede una precisa e circoscritta esposizione della priorità che si intende soddisfare (priorità specifica) e la descrizione del come-perché il progetto saprebbe soddisfarla.

2. Autocontrollo e procedure di qualità

Descrivere le procedure (indicando le metodologie applicate), con cui si effettuerà il coordinamento del progetto e si applicheranno le politiche di controllo di qualità all'interno del progetto.

In ogni anno devono essere fissate almeno due momenti di verifica (di cui una coincidente con la fine dell'anno di attività) dei prodotti intermedi ottenuti e dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Valutazione degli effetti del progetto

In questa sezione sono da descrivere e quantificare gli effetti attesi dall'applicazione dei prodotti. Attraverso i contenuti di questa sezione dovrebbe anche trasparire la capacità dei

prodotti del progetto di cooperazione di incidere sulla priorità della Misura e della sfida Health Check riferita alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

Di conseguenza è attesa la descrizione di un numero limitato di effetti ben legati a quanto contenuto negli obiettivi specifici e priorità specifiche.

La descrizione degli effetti del progetto va basata sullo sviluppo di tre componenti:

Impatto socio economico:

Sotto questa voce trovano spazio l'analisi della ricaduta attesa in termini di: difesa dell'occupazione, del reddito, del miglioramento della qualità del lavoro degli imprenditori, del risparmio di risorse non rinnovabili, della salvaguardia dell'ambiente, della salute umana e del benessere animale, ecc. Es. il miglior uso di un alimento come i foraggi, che sono in massima parte autoprodotti in azienda, comporta una minore necessità di acquisti di alimenti sul mercato che si traduce in minori spese e di conseguenza partecipa alla difesa del reddito degli imprenditori.

La potenzialità a incidere nel processo produttivo: consiste nell'illustrare la ricaduta che il progetto può determinare su prodotti e processi interessati, ad esempio quanto la filiera ha bisogno dei prodotti del progetto di cooperazione, quanto i prodotti sono adatti all'utilizzatore, l'estensione della parte di comparto potenzialmente interessato, come è facilitata l'adozione in campo dei prodotti ottenuti ecc.

Analisi economica: è richiesta una analisi sintetica che abbia per oggetto la/e tipologia/e di ricaduta/e descritte in "impatto socio economico" e "potenzialità a incidere".

L'analisi dovrebbe individuare alcuni indicatori economico-ambientali (o di altra natura se il tipo di progetto lo giustifica) adatti a stimare le ricadute. Andrà prodotta anche una ipotesi della quantificazione delle ricadute attese, completata dalla citazione delle fonti dei dati usati per realizzare la proiezione (o comunque dalla giustificazione logica della scelta dei dati utilizzati, a supporto della attendibilità delle proiezioni).

4. Contenuto del lavoro

In questa sezione sono illustrate le azioni che il progetto svilupperà, sono illustrate le fasi che le compongono, esposti i loro costi (il cui livello di dettaglio sarà elemento per valutare la "completezza delle informazioni di congruità economica"), descritti i modelli sperimentali ecc.

Da questa sezione si devono poter evincere le informazioni necessarie a valutare l'economicità dell'impianto organizzativo del progetto, la sua adeguatezza tecnico-scientifica (estrapolata utilizzando anche i contenuti dei curricula dei ricercatori coinvolti nel progetto, della bibliografia e dello stato dell'arte).

A livello generale va ricordato come anche per le azioni si attende che i contenuti e i loro prodotti finali siano coerenti con obiettivi e priorità specifica/che esposte.

5. Prodotti e piano di utilizzo e sfruttamento

Descrivere gli elementi che si prevede di ottenere/produrre attraverso la realizzazione delle attività del progetto (dati, relazioni, strumenti, metodiche, linee guida, software ecc).

Al momento del saldo costituiscono lo strumento per verificare il coerente svolgimento del progetto rispetto a quanto approvato e finanziato.

E' attesa quindi la definizione di un numero di elementi-prodotto sufficienti a dimostrare l'avvenuta realizzazione di tutte le azioni secondo il progetto.

La sezione è composta di due parti:

Descrizione dei prodotti: ogni prodotto viene individuato da un titolo esemplificativo e sintetico e viene descritto in modo dettagliato

Piano di sfruttamento dei prodotti: descrivere il modo con cui si intende utilizzare i risultati

ALLEGATO C)**RELAZIONE TECNICA**

RENDICONTAZIONE TECNICA PROGETTO :

TITOLO BREVE :

TITOLO COMPLETO:

OBIETTIVI e FINALITÀ

Descrivere gli obiettivi raggiunti con la realizzazione del progetto (MAX 2 pagine formato A4 compreso questa - Cominciare a scrivere dopo questa riga)

CONTENUTO DEL LAVORO

Descrizione dettagliata del lavoro svolto.

Descrizione analitica dei risultati e dei prodotti intermedi e finali ottenuti (massimo 40 pagine formato A4 compreso questa - Cominciare a scrivere dopo questa riga)

AUTOCONTROLLO E PROCEDURE DI QUALITÀ.

Descrivere i risultati delle procedure di autocontrollo adottate e i risultati delle procedure di qualità (MAX 4 pagine formato A4 compresa questa - Cominciare a scrivere dopo questa riga)

RISULTATI RAGGIUNTI.

Descrizione dei risultati:

RENDICONTO FINANZIARIO

ELENCO ANALITICO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE						
VOCE DI SPESA N. ____						
n. progr	Estremi documento di spesa			Soggetto emittente il documento giustificativo della spesa	Oggetto del documento di spesa	Importo totale
	Natura documento⁽¹⁾	numero	data			
1						
2						
....						
					Totale attribuito al progetto	

(1) Fattura, nota di debito, etc.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.